Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n. 21 del 27 gennaio 2011 - Serie generale

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 27 gennaio 2011** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
VIA PRINCIPE UMBERTO 4 - 00185 ROMA

AVVISO AL PUBBLICO

Si comunica che il punto vendita Gazzetta Ufficiale sito in Piazza G. Verdi 10 è stato trasferito temporaneamente nella sede di via Principe Umberto 4, 00185 Roma

AVVISO AGLI ABBONATI

Dal 15 novembre vengono resi noti nelle ultime pagine della Gazzetta Ufficiale i canoni di abbonamento a partire dall'anno 2011. Contemporaneamente sono state inviate le offerte di rinnovo agli abbonati, complete di bollettini postali prestampati per la conferma dell'abbonamento stesso. Si pregano i signori abbonati di far uso di questi bollettini.

Si rammenta che la campagna di abbonamento avrà termine il 30 gennaio 2011.

Si pregano comunque gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo per il 2011 di darne comunicazione via fax al Settore Gestione *Gazzetta Ufficiale* (nr. 06-8508-2520) ovvero al proprio fornitore.

N. 19

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Provvedimenti relativi ad oneri di servizio pubblico su talune rotte aeree.
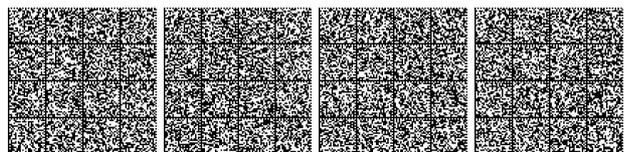
SOMMARIO

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 14 gennaio 2011.

Imposizione di oneri di servizio pubblico sulle rotte Cagliari-Milano Linate e viceversa, Cagliari-Bologna e viceversa, Cagliari-Torino e viceversa, Cagliari-Verona e viceversa, Olbia-Napoli e viceversa, Olbia-Bologna e viceversa, Olbia-Genova e viceversa, Olbia-Palermo e viceversa, Olbia-Firenze e viceversa, Alghero-Roma Fiumicino e viceversa, Alghero-Venezia e viceversa, Alghero-Bari e viceversa, Tortolì-Roma Fiumicino e viceversa, Tortolì-Milano Linate e viceversa. (Decreto n. 11).

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI

Visto il Regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 settembre 2008 recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità ed in particolare l'art. 16;

Visto l'art. 36 della legge 17 maggio 1999, n. 144 che assegna al Ministro dei trasporti e della navigazione (oggi Ministro delle infrastrutture e dei trasporti), la competenza di disporre con proprio decreto, in conformità alle disposizioni del Regolamento CEE n. 2408/92, ora abrogato e sostituito dal Regolamento (CE) n. 1008/2008 e alle conclusioni della Conferenza di servizi prevista dal comma 2 dello stesso articolo, l'imposizione di oneri di servizio pubblico sui servizi aerei di linea effettuati tra gli scali aeroportuali della Sardegna ed i principali aeroporti nazionali;

Visto il decreto ministeriale n. 36 del 29 dicembre 2005, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana n.8 dell'11 gennaio 2006 avente per oggetto "Imposizione degli oneri di servizio pubblico al fine di assicurare la continuità territoriale della Regione Sardegna, relativi ai servizi aerei di linea per le rotte Alghero-Bologna e vv, Alghero-Torino e vv., Cagliari-Bologna e vv, Cagliari-Torino e vv, Cagliari-Firenze e vv, Cagliari-Verona e vv, Cagliari-Napoli e vv, Cagliari-Palermo e vv, Olbia-Bologna e vv, Olbia-Verona e vv.";

Visto il decreto ministeriale n. 103 del 5 agosto 2008, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana n.199 del 26 agosto 2008, avente per oggetto "Imposizione di oneri di servizio pubblico sulle rotte Alghero-Roma Fiumicino e viceversa, Aghero-Milano Linate e viceversa, Cagliari-Roma Fiumicino e viceversa, Cagliari-Milano Linate e viceversa, Olbia-Roma Fiumicino e viceversa, Olbia-Milano Linate e viceversa";

Vista la propria delega conferita con nota n. 0052194 del 23 dicembre 2009 al Presidente della Regione Autonoma della Sardegna, ai sensi del comma 3 dell'art. 36 della legge del 17 maggio 1999 n. 144, ad indire e presiedere una conferenza di servizi, con il compito di individuare il contenuto dell'imposizione di oneri di servizio pubblico sulle rotte da e per la Regione Sardegna in conformità al Regolamento (CE) n. 1008/2008;

Viste le risultanze della conferenza di servizi sopra detta che si è tenuta nei giorni 11 marzo 2010, 25 marzo 2010, 21 maggio 2010 e 8 giugno 2010;

Visto l'art. 1 comma 837 e 840 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007);

Visto il Protocollo di intesa per la continuità territoriale aerea da e per la Sardegna tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, l'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) e la Regione Autonoma della Sardegna, firmato il 7 settembre 2010;

Vista la legge regionale 28 dicembre 2009, n. 6 concernente "Bilancio di previsione per l'anno 2010 e bilancio pluriennale per gli anni 2010-2013" pubblicato nel Supplemento ordinario n. 2 al Bollettino ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna n. 41 del 29 dicembre 2009;

Visto il decreto dell'Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio del 4 gennaio 2010 n. 1/1 (Allegato tecnico al Bilancio per l'anno 2010 e per gli anni 2010-2013) pubblicato nel Supplemento ordinario al Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna n. 6 del 26 febbraio 2010;

Vista la legge regionale 13 aprile 2010 n. 10 (Misure per lo sviluppo del trasporto aereo) pubblicata nel bollettino Ufficiale della Regione autonoma della Sardegna n. 12 del 16 aprile 2010;

Vista la nota ministeriale n. 5393 del 21 dicembre 2010 con la quale si invitano IBAR e Assaereo a divulgare presso i propri associati i contenuti dell'imposizione;

Vista la nota ministeriale n. 5394 del 21 dicembre 2010, con la quale viene comunicato ai vettori Meridiana e CAI Alitalia e alle società di gestione degli aeroporti Roma Fiumicino, Milano Linate, Torino, Bologna, Firenze, Napoli, Palermo, Bari, Venezia, Verona, Genova, Cagliari, Olbia, Alghero e Tortolì che è in corso di definizione la procedura per l'imposizione di oneri di servizio pubblico sulle rotte Cagliari-Milano Linate e viceversa, Cagliari-Bologna e viceversa, Cagliari- Torino e viceversa, Cagliari-Verona e viceversa, Olbia-Napoli e viceversa, Olbia-Bologna e viceversa, Olbia-Genova e viceversa, Olbia-Palermo e viceversa, Olbia-Firenze e viceversa, Alghero-Roma Fiumicino e viceversa, Alghe-

ro-Venezia e viceversa, Alghero-Bari e viceversa, Tortolì- Roma Fiumicino e viceversa, Tortolì- Milano Linate e viceversa;

Vista la nota ministeriale n. 5395 del 21 dicembre 2010 con la quale viene comunicata alla Commissione europea l'intenzione del Governo italiano di imporre nuovi oneri di servizio pubblico sui collegamenti aerei con la Regione Sardegna tra i quali i collegamenti Cagliari-Milano Linate e viceversa, Cagliari-Bologna e viceversa, Cagliari- Torino e viceversa, Cagliari-Verona e viceversa, Olbia-Napoli e viceversa, Olbia-Bologna e viceversa, Olbia-Genova e viceversa, Olbia-Palermo e viceversa, Olbia-Firenze e viceversa, Alghero-Roma Fiumicino e viceversa, Alghero-Venezia e viceversa, Alghero –Bari e viceversa, Tortolì- Roma Fiumicino e viceversa, Tortolì- Milano Linate e viceversa;

Considerata la necessità di assicurare la continuità territoriale della Regione Sardegna anche attraverso i collegamenti tra gli scali sardi e gli aeroporti di Roma Fiumicino, Milano Linate,Torino, Bologna, Firenze, Napoli, Palermo, Bari, Venezia, Verona, Genova;

Decreta:

Art. 1.

Al fine di assicurare la continuità territoriale della Sardegna, i servizi aerei di linea relativi alle rotte Cagliari-Milano Linate e viceversa, Cagliari-Bologna e viceversa, Cagliari- Torino e viceversa, Cagliari-Verona e viceversa, Olbia-Napoli e viceversa, Olbia-Bologna e viceversa, Olbia-Genova e viceversa, Olbia-Palermo e viceversa, Olbia-Firenze e viceversa, Alghero-Roma Fiumicino e viceversa, Alghero-Venezia e viceversa, Alghero-Bari e viceversa, Tortolì- Roma Fiumicino e viceversa, Tortolì- Milano Linate e viceversa, sono sottoposti ad oneri di servizio pubblico secondo le modalità indicate nell'allegato, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

Gli oneri di servizio pubblico di cui all'art. 1 diverranno obbligatori dal 27 marzo 2010.

Art. 3.

I vettori comunitari che intendono operare i servizi aerei di linea sulle rotte indicate all'art.1, in conformità degli oneri di servizio pubblico di cui al presente decreto, senza corrispettivo finanziario, devono presentare alla Regione Sardegna, per ogni singola rotta, l'accettazione del servizio secondo le modalità indicate nell'allegato al presente decreto.

Nel caso in cui, nessun vettore abbia dichiarato alla Regione Sardegna la propria intenzione di istituire, a decorrere dalla data di entrata in vigore degli oneri di servizio pubblico di cui all'art. 1, servizi aerei di linea sulle rotte Cagliari-Milano Linate e viceversa, Cagliari-Bologna e viceversa, Cagliari- Torino e viceversa, Cagliari-Verona e viceversa, Olbia-Napoli e viceversa, Olbia-Bologna e viceversa, Olbia-Genova e viceversa, Olbia-Palermo e viceversa, Olbia-Firenze e viceversa, Alghero-Roma Fiumicino e viceversa, Alghero-Venezia e viceversa, Alghero –Bari e viceversa, Tortolì- Roma Fiumicino e viceversa, Tortolì- Milano Linate e viceversa, senza corrispettivo finanziario, il diritto di effettuare i servizi aerei di linea sulle rotte sopra dette, sarà concesso, ai sensi dell'art. 16 paragrafo 9 e paragrafo 10 del regolamento (CE) 1008/2008, ad un unico vettore, tramite gare pubbliche, per un periodo di tre anni, secondo la procedura prevista dall'art. 17 del regolamento (CE) 1008/2008.

Art. 4.

La Regione Sardegna è incaricato di esperire le gare di cui all'art. 3 comma 2, di pubblicare sul proprio sito internet www.regione.sardegna.it i bandi di gara ed il testo della presente imposizione ed altresì di fornire informazioni e di mettere a disposizione a titolo gratuito la documentazione correlata alle gare e agli oneri di servizio pubblico.

Art. 5.

Con successivi decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti viene concesso il diritto di operare i servizi aerei di linea oggetto delle gare indicate all'art.3 ai vettori vincitori delle medesime gare e, vengono altresì approvate le convenzioni per regolare l'esercizio del servizio concesso, sottoscritte dalla Regione Sardegna e dagli stessi vettori.

Art. 6.

A decorrere dalla data del 27 marzo 2011 cessano gli effetti del decreto ministeriale n. 36 del 29 dicembre 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana Serie generale n. 8 dell'11 gennaio 2006, limitatamente all'imposizione di servizio pubblico sulle rotte Cagliari-Bologna, Cagliari-Torino, Cagliari-Verona, Olbia- Bologna.

Art. 7.

A decorrere dalla data del 27 marzo 2010 cessano gli effetti del decreto ministeriale n. 103 del 5 agosto 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana Serie generale n. 199 del 26 agosto 2008, limitatamente all'imposizione di oneri di servizio pubblico sulle rotte Cagliari-Milano Linate e Alghero-Roma Fiumicino.

Art. 8.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 gennaio 2011

Il Ministro: MATTEOLI

ALLEGATO

A norma delle disposizioni dell'art. 16 e 17 del Regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 settembre 2008 recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità, il Governo italiano, conformemente alle decisioni assunte dalla conferenza di servizi di cui all'art. 36 punto 2 e 3 della legge 144/99 , ha deciso di imporre oneri di servizio pubblico ai servizi aerei di linea sulle rotte fra gli scali aeroportuali sardi di Cagliari, Olbia, Alghero e Tortolì e gli scali di Milano Linate, Roma Fiumicino, Bologna, Torino, Verona, Napoli, Genova, Palermo, Firenze, Venezia, Bari.

1. ROTTE ONERATE E DISCIPLINA GENERALE DEGLI ONERI DI SERVIZIO IMPOSTI

1.1. - Le rotte interessate dall'imposizione degli oneri di servizio pubblico sono le seguenti:

Cagliari- Milano Linate e viceversa,
Cagliari-Bologna e viceversa,
Cagliari- Torino e viceversa,
Cagliari-Verona e viceversa,
Olbia-Napoli e viceversa,
Olbia-Bologna e viceversa,
Olbia-Genova e viceversa,
Olbia-Palermo e viceversa,
Olbia-Firenze e viceversa,
Alghero- Roma Fiumicino e viceversa,
Alghero-Venezia e viceversa,
Alghero-Bari e viceversa,
Tortolì- Roma Fiumicino e viceversa,
Tortolì- Milano Linate e viceversa.

I predetti collegamenti devono essere effettuati mediante voli diretti e non via punto intermedio.

1.2. - Conformemente all'art. 9 del Regolamento n. 95/93/CEE del Consiglio delle Comunità Europee del 18 gennaio 1993 come modificato dal Regolamento 793/2004 e successive modifiche, relativo a norme comuni per l'assegnazione delle bande orarie negli aeroporti della Comunità, gli organi competenti potranno riservare alcune bande orarie per l'esecuzione del numero di voli minimi previsti nei presenti oneri.

1.3. – Ciascun vettore che intenda operare sulle rotte onerate deve accettare interamente ed integralmente gli oneri di servizio pubblico su ciascuna singola rotta e deve effettuare il servizio per 12 mesi consecutivi.

1.4. - Il vettore che accetta i presenti oneri di servizio pubblico si impegna a:

A) presentare apposita garanzia al fine di assicurare la serietà e l'affidabilità dell'accettazione, a favore della Regione Sardegna sotto forma di fideiussione a prima richiesta, assicurativa o bancaria a scelta del vettore, che dovrà ammontare a:

rotta Cagliari- Milano Linate e viceversa € 352.104,00
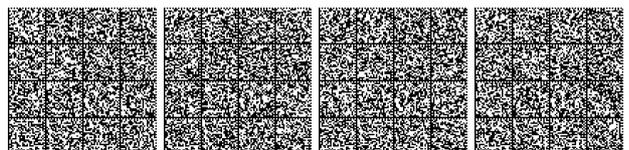
rotta	Cagliari-Bologna e viceversa	€ 73.840,00
rotta	Cagliari- Torino e viceversa	€ 73.840,00
rotta	Cagliari-Verona e viceversa	€ 54.480,00
rotta	Olbia-Napoli e viceversa	€ 8.680,00
rotta	Olbia-Bologna e viceversa	€ 62.494,00
rotta	Olbia-Genova e viceversa	€ 9.179,00
rotta	Olbia-Palermo e viceversa	€ 10.680,00
rotta	Olbia-Firenze e viceversa	€ 8.180,00
rotta	Alghero- Roma Fiumicino e viceversa	€ 182.493,00
rotta	Alghero-Venezia e viceversa	€ 13.180,00
rotta	Alghero-Bari e viceversa	€ 14.676,00
rotta	Tortolì- Roma Fiumicino e viceversa	€ 16.805,00
rotta	Tortolì- Milano Linate e viceversa	€ 14.177,00

La fideiussione dovrà essere efficace alla data di presentazione dell'accettazione e sarà svincolata alla data di inizio del servizio e della costituzione della garanzia indicata nella successiva lettera B).

B) fornire una garanzia di esercizio per la corretta esecuzione e prosecuzione del servizio per il periodo di cui al paragrafo 1.3, a favore della Regione Sardegna. Tale garanzia, sotto forma di fideiussione bancaria dovrà essere presentata su ogni singola rotta accettata e dovrà ammontare a:

rotta	Cagliari- Milano Linate e viceversa	€ 1.760.521,00
rotta	Cagliari-Bologna e viceversa	€ 369.200,00
rotta	Cagliari- Torino e viceversa	€ 369.200,00
rotta	Cagliari-Verona e viceversa	€ 272.400,00
rotta	Olbia-Napoli e viceversa	€ 43.400,00
rotta	Olbia-Bologna e viceversa	€ 312.468,00
rotta	Olbia-Genova e viceversa	€ 45.895,00
rotta	Olbia-Palermo e viceversa	€ 53.400,00
rotta	Olbia-Firenze e viceversa	€ 40.900,00
rotta	Alghero- Roma Fiumicino e viceversa	€ 912.467,00
rotta	Alghero-Venezia e viceversa	€ 65.895,00
rotta	Alghero-Bari e viceversa	€ 73.382,00
rotta	Tortolì- Roma Fiumicino e viceversa	€ 84.023,00
rotta	Tortolì- Milano Linate e viceversa	€ 70.885,00

Nel caso in cui il servizio sulla singola rotta sia accettato da più vettori, la cauzione sarà commisurata, entro 15 giorni precedenti l'inizio del servizio, alla quota parte del servizio accettato.
La garanzia dovrà essere efficace alla data di inizio del servizio e sarà svincolata entro i sei mesi successivi alla fine del servizio e comunque non prima dell'esito favorevole della verifica della conformità delle prestazioni fornite a quelle richieste dalla presente imposizione.

Le garanzie indicate alle lettere A e B, a favore della Regione Sardegna, devono espressamente prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Regione, senza sollevare alcuna eccezione e nonostante eventuali opposizioni, anche giudiziali, da parte del vettore accettante e/o di terzi.
Le somme eventualmente introitate dalla Regione a titolo di esecuzione delle garanzie sopra indicate saranno riallocate per la continuità territoriale della Regione Sardegna.

1.5. - L'ENAC verifica l'adeguatezza della struttura dei vettori accettanti ed il possesso dei requisiti minimi di accesso al servizio, di cui al successivo paragrafo 1.7, sulla base della documentazione presentata da questi ultimi alla Regione Autonoma della Sardegna. All'esito della verifica, acquisito anche il parere della Regione medesima, i vettori ritenuti idonei ad effettuare i servizi onerati sono ammessi dall'ENAC al traffico sulle rotte onerate mediante un nulla osta ad operare.

1.6. - In caso di accettazione degli oneri di servizio pubblico sulla medesima rotta da parte di più vettori, questi potranno ridurre il numero di frequenze purché complessivamente l'insieme dei voli operati e la loro collocazione oraria rispettino quanto previsto nei presenti oneri. La Regione Autonoma della Sardegna sentito l'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile, verifica che l'insieme dei programmi operativi dei vettori accettanti rispetti i requisiti minimi di servizio individuati negli oneri. L'ENAC riserva le bande orarie per garantire il numero, le frequenze e gli orari dei servizi minimi da effettuare, in base ai presenti oneri. I vettori aerei che accettano gli oneri possono prestare servizi sulle rotte interessate al di là delle esigenze minime, utilizzando in tal caso bande orarie in propria disponibilità.

1.7. - Per l'accettazione dell'onere di servizio su ciascuna delle rotte di cui al paragrafo 1.1. ciascun vettore accettante deve:

- essere vettore aereo comunitario in possesso del certificato di operatore aereo (COA) e della licenza aerea rilasciata da uno Stato membro ai sensi della normativa comunitaria;
- dimostrare di possedere dimensione e solidità finanziaria adeguata e proporzionata per garantire il soddisfacimento degli obiettivi perseguiti con l'imposizione di oneri di servizio pubblico, con un fatturato consolidato relativo al traffico aereo nell'anno precedente l'imposizione dei presenti oneri almeno doppio rispetto a quello complessivo della rotta accettata, o una capitalizzazione equivalente;
- dimostrare di possedere la disponibilità, in proprietà o in locazione garantita per tutto il periodo di durata degli oneri, di un numero adeguato di aeromobili pari al numero dei primi voli del mattino in uscita dalla Sardegna (più

un mezzo di riserva) così come previsti dall'imposizione di oneri, ed in generale di un numero adeguato di aeromobili con le caratteristiche di capacità necessarie a soddisfare le prescrizioni dell'imposizione di oneri;

- applicare ai voli onerati il "Regolamento per l'uso della lingua italiana a bordo degli aeromobili che operano sul territorio italiano", approvato dal Consiglio di Amministrazione dell'ENAC nella seduta del 12 settembre 2006 e consultabile sul sito dell'ENAC www.enac.gov.it;
- distribuire e vendere i biglietti secondo gli standard IATA con almeno uno dei principali CRS, via internet, via telefono, presso le biglietterie degli aeroporti e attraverso la rete agenziale;
- accettare il pagamento tramite POS e almeno tre diverse carte di credito e non prevedere alcun onere aggiuntivo o commissione per la vendita dei biglietti via internet;
- autocertificare di aver conseguito nel periodo 1° gennaio 2009 – 31 dicembre 2009, un coefficiente di regolarità complessivo pari almeno al 98% ed un coefficiente di puntualità complessivo (sulla base delle convenzioni statistiche IATA) di almeno l'80% entro i 15 minuti;
- fornire la cauzione di esercizio di cui al precedente paragrafo 1.4 secondo le modalità prescritte;
- attestare l'adesione ai fondi previdenziali ed assistenziali di categoria;
- dimostrare di essere in regola con le contribuzioni previdenziali ed assistenziali relative ai rapporti di lavoro;
- non essere inserito nella cosiddetta "black list" relativa alle compagnie aeree che non rispondono agli standard di sicurezza europea, così come pubblicata sul sito internet: http://ec.europa.eu/transport/air-ban/list_it.htm;
- impiegare aeromobili in possesso della copertura assicurativa ai sensi del Regolamento (CE) 785/2004 e successive modifiche e sulla responsabilità civile in caso di incidenti con riguardo, in particolare, ai passeggeri, ai bagagli, alle merci trasportate, posta e terzi;

1.8. - Al fine di garantire l'obiettivo della continuità, affidabilità, puntualità e sicurezza del servizio, i vettori che intendono accettare gli oneri di servizio dovranno fornire alla Regione Autonoma della Sardegna idonea documentazione in lingua italiana attestante il possesso dei requisiti di cui sopra, nonché delle risorse organizzative, tecniche e finanziarie da destinare al servizio.

1.9. - Il vettore che accetta gli oneri di servizio pubblico si obbliga a garantire ai passeggeri in uscita dalla Sardegna prenotati su voli in prosecuzione da Fiumicino e da Linate, anche se operati da altri vettori, l'avvio del bagaglio verso la destinazione finale.

1.10. - Il "vettore" che accetta gli oneri si impegna a mettere a disposizione della Regione Sardegna il personale, la documentazione tecnica e contabile, la strumentazione e tutto ciò che si rendesse necessario ai fini dell'espletamento dell'attività di vigilanza e controllo del corretto adempimento, applicazione ed esecuzione delle disposizioni contenute nel presente decreto di imposizione di oneri.

2. ARTICOLAZIONE DEGLI ONERI DI SERVIZIO PUBBLICO

2.1 – In termini di numero di frequenze minime, di orari gli oneri di servizio pubblico sono i seguenti:

2.1. 1 - SULLA ROTTA CAGLIARI – MILANO LINATE

a) Frequenze minime giornaliere

CAG-LIN **frequenze**

	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic
Lunedì	5	5	6	6	7	7	7	8	8	6	6	5
Martedì	5	5	5	6	7	7	6	7	7	6	6	5
Mercoledì	5	5	5	5	7	7	6	6	7	6	7	5
Giovedì	5	5	6	6	6	7	6	7	6	7	5	5
Venerdì	6	6	6	6	7	7	6	7	7	7	5	6
Sabato	5	5	5	5	7	8	8	10	8	7	5	6
Domenica	6	6	5	6	8	7	7	11	9	7	7	6

LIN-CAG **frequenze**

	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic
Lunedì	5	5	6	6	7	7	7	8	6	6	5	5
Martedì	5	5	6	5	6	6	6	7	6	6	5	5
Mercoledì	5	5	6	5	7	7	7	6	6	6	5	5
Giovedì	5	6	6	7	7	8	8	7	6	7	5	5
Venerdì	6	7	7	7	9	9	9	8	7	8	5	6
Sabato	5	6	6	6	7	10	10	11	7	6	5	5
Domenica	6	6	5	5	7	9	8	10	7	6	5	5

b) Orari:

sulla rotta dovranno essere garantiti i seguenti orari per ciascuna delle frequenze giornaliere richieste

orari di partenza da CAG

5 voli	6 voli	7 voli	8 voli	9 voli	10 voli	11 voli
7.00/7.30	7.00/7.30	7.00/7.30	7.00/7.30	7.00/7.30	7.00/7.30	7.00/7.30
8.30/9.00	8.30/9.00	8.30/9.00	8.30/9.00	8.30/9.00	7.30/8.00	7.30/8.00
12.00/12.30	11.00/11.30	11.00/11.30	11.00/11.30	11.00/11.30	8.30/9.00	8.30/9.00
16.00/16.30	14.00/14.30	14.00/14.30	13.00/13.30	12.00/12.30	11.00/11.30	11.00/11.30
20.30/21.00	17.00/17.30	17.00/17.30	14.00/14.30	13.00/13.30	12.00/12.30	12.00/12.30
	20.30/21.00	18.30/19.00	17.00/17.30	14.00/14.30	13.00/13.30	13.00/13.30
		20.30/21.00	18.30/19.00	17.00/17.30	14.00/14.30	14.00/14.30
			20.30/21.00	18.30/19.00	17.00/17.30	17.00/17.30
				20.30/21.00	18.30/19.00	18.30/19.00
					20.30/21.00	20.30/21.00
						21.30/22.00
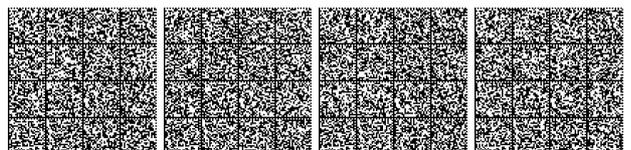
orari di partenza da LIN

5 voli	6 voli	7 voli	8 voli	9 voli	10 voli	11 voli
8.30/9.00	8.30/9.00	8.30/9.00	8.30/9.00	8.30/9.00	8.30/9.00	8.30/9.00
12.00/12.30	9.00/9.30	9.00/9.30	9.00/9.30	9.00/9.30	9.00/9.30	9.00/9.30
15.00/15.30	12.00/12.30	12.00/12.30	12.00/12.30	12.00/12.30	12.00/12.30	12.00/12.30
18.00/18.30	15.00/15.30	14.00/14.30	14.00/14.30	14.00/14.30	14.00/14.30	14.00/14.30
21.30/22.00	18.00/18.30	15.00/15.30	15.00/15.30	15.00/15.30	15.00/15.30	15.00/15.30
	21.30/22.00	18.00/18.30	16.30/17.00	16.30/17.00	16.30/17.00	16.30/17.00
		21.30/22.00	18.00/18.30	18.00/18.30	18.00/18.30	18.00/18.30
			21.30/22.00	20.00/20.30	20.00/20.30	20.00/20.30
				21.30/22.00	21.30/22.00	21.00/21.30
					22.00/22.30	21.30/22.00
						22.00/22.30

c) Capacità offerta

La capacità giornaliera minima deve essere garantita almeno secondo le indicazioni del seguente schema:

CAG - LIN **capacità**

	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic
Lunedì	760	630	860	780	970	990	1080	1240	1130	900	880	690
Martedì	610	660	750	780	1010	1060	900	1010	1100	810	780	650
Mercoledì	700	680	770	670	930	960	830	790	1060	960	940	620
Giovedì	730	710	810	790	770	990	870	1010	840	1260	790	630
Venerdì	790	840	830	800	1010	1050	840	1080	1010	1190	790	720
Sabato	690	570	620	690	970	1260	1140	1640	1180	1130	610	600
Domenica	820	750	720	820	1180	1040	1100	1910	1310	980	930	710

LIN-CAG **capacità**

	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic
Lunedì	650	800	700	830	920	860	860	1200	680	800	740	650
Martedì	590	670	820	780	830	890	810	1040	700	730	730	720
Mercoledì	680	740	810	640	950	1060	1020	840	810	780	830	850
Giovedì	560	790	940	1000	970	1100	1150	1020	810	1020	660	740
Venerdì	770	1010	1090	1070	1450	1350	1460	1220	1090	1200	820	800
Sabato	670	830	910	830	1080	1690	1630	1780	930	730	560	720
Domenica	850	870	680	790	1060	1280	1100	1670	960	790	730	740

Le frequenze verranno incrementate nei seguenti periodi:

+ 1 volo A/R a partire dal 20/12 e fino all' 08/01;

+ 1 volo A/R a partire dal martedì precedente la Pasqua e fino al mercoledì successivo;

+1 volo In occasione delle festività del 1° novembre dell'8 dicembre del 25 aprile e del 1° maggio.
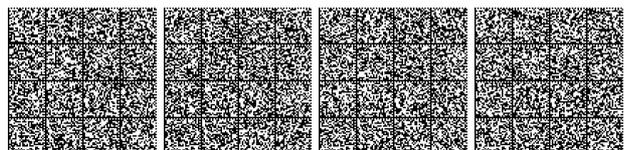
2.1. 2 - SULLA ROTTA CAGLIARI – BOLOGNA

a) frequenze minime e orari.

1) Tra Cagliari e Bologna :

La frequenza minima è la seguente:

- 1 volo giornaliero per tutto l'anno , con partenza entro le 9,30.

2) Tra Bologna e Cagliari:

La frequenza minima è la seguente:

- 1 volo giornaliero per tutto l'anno, con partenza dopo le 19,30.

Le frequenze verranno incrementate nei seguenti periodi:

+ 1 volo A/R a partire dal 20/12 e fino all' 08/01;

+ 1 volo A/R a partire dal martedì precedente la Pasqua e fino al mercoledì successivo;

+ 1 volo A/R a partire dall'1/06 fino al 30/09;

+ 1 volo in occasione delle festività del 1° novembre ,8 dicembre, 25 aprile e 1° maggio.

2.1. 3 - SULLA ROTTA CAGLIARI –TORINO

a) frequenze minime e orari.

1) Tra Cagliari e Torino :

La frequenza minima è la seguente:

- 1 volo giornaliero per tutto l'anno , con partenza entro le 9,30.

2) Tra Torino e Cagliari:

La frequenza minima è la seguente:

- 1 volo giornaliero per tutto l'anno, con partenza dopo le 19,30.

Le frequenze verranno incrementate nei seguenti periodi:

+ 1 volo A/R a partire dal 20/12 e fino all' 08/01;

+ 1 volo A/R a partire dal martedì precedente la Pasqua e fino al mercoledì successivo;

+ 1 volo A/R a partire dall'1/06 fino al 30/09;

+ 1 volo in occasione delle festività del 1° novembre ,8 dicembre, 25 aprile e 1° maggio.
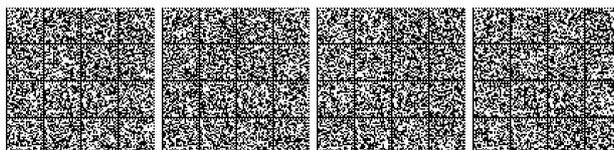
2.1. 4 - SULLA ROTTA CAGLIARI – VERONA

a) frequenze minime e orari.

1) Tra Cagliari e Verona :

La frequenza minima è la seguente:

- 1 volo giornaliero per tutto l'anno , con partenza entro le 9,30.

2) Tra Verona e Cagliari:

La frequenza minima è la seguente:

- 1 volo giornaliero per tutto l'anno, con partenza dopo le 19,30.

2.1. 5 - SULLA ROTTA OLBIA- NAPOLI

a) frequenze minime e orari.

1) Tra Olbia e Napoli :

La frequenza minima è la seguente:

- 3 voli A/R settimanali per tutto l'anno , con partenza entro le 9,30.

2) Tra Napoli e Olbia:

La frequenza minima è la seguente:

- 3 voli A/R settimanali per tutto l'anno, con partenza dopo le 19,30.

2.1. 6 - SULLA ROTTA OLBIA – BOLOGNA

a) frequenze minime e orari.

1) Tra Olbia e Bologna :

La frequenza minima è la seguente:

- 1 volo giornaliero per tutto l'anno , con partenza entro le 9,30.

2) Tra Bologna e Olbia:

La frequenza minima è la seguente:

- 1 volo giornaliero per tutto l'anno, con partenza dopo le 19,30.

Le frequenze verranno incrementate nei seguenti periodi:

+ 1 volo A/R a partire dal 20/12 e fino all' 08/01;

+ 1 volo A/R a partire dal martedì precedente la Pasqua e fino al mercoledì successivo;

+ 1 volo A/R a partire dall'1/06 fino al 30/09;

+ 1 volo in occasione delle festività del 1° novembre ,8 dicembre, 25 aprile e 1° maggio.
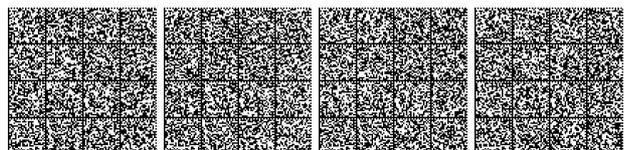
2.1. 7 - SULLA ROTTA OLBIA- GENOVA

a) frequenze minime e orari.

1) Tra Olbia e Genova :

La frequenza minima è la seguente:

- 3 voli A/R settimanali per tutto l'anno , con partenza entro le 9,30.

2) Tra Genova e Olbia:

La frequenza minima è la seguente:

- 1 volo giornaliero per tutto l'anno, con partenza dopo le 19,30.

2.1. 8 - SULLA ROTTA OLBIA- PALERMO

a) frequenze minime e orari.

1) Tra Olbia e Palermo:

La frequenza minima è la seguente:

- 3 voli A/R settimanali per tutto l'anno, con partenza entro le 9,30.

2) Tra Palermo e Olbia:

La frequenza minima è la seguente:

- 3 voli A/R settimanali per tutto l'anno, con partenza dopo le 19,30.

-

2.1. 9 - SULLA ROTTA OLBIA- FIRENZE

a) frequenze minime e orari.

1) Tra Olbia e Firenze :

La frequenza minima è la seguente:

- 3 voli A/R settimanali per tutto l'anno, con partenza entro le 9,30.

2) Tra Firenze e Olbia:

La frequenza minima è la seguente:

- 3 voli A/R settimanali per tutto l'anno, con partenza dopo le 19,30.

2.1. 10 - SULLA ROTTA ALGHERO-ROMA FIUMICINO

a) Frequenze minime giornaliere

AHO-FCO **frequenze**

	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic
Lunedì	3	3	4	4	5	5	4	5	6	4	4	3
Martedì	3	3	3	4	4	6	4	4	5	3	4	3
Mercoledì	3	3	3	4	4	5	4	3	6	3	4	3
Giovedì	3	3	3	4	5	4	4	4	4	4	4	3
Venerdì	3	4	4	4	5	4	4	5	5	5	4	3
Sabato	3	3	3	4	4	4	4	6	4	4	3	3
Domenica	3	3	3	4	5	4	4	5	5	4	3	3

FCO-AHO frequenze

	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic
Lunedì	3	3	4	4	5	5	4	5	6	4	5	3
Martedì	3	3	3	4	4	5	4	4	6	4	4	3
Mercoledì	3	3	3	5	5	5	5	4	6	4	5	3
Giovedì	3	3	3	4	6	5	5	4	5	5	4	3
Venerdì	3	4	4	5	6	6	6	5	6	5	4	3
Sabato	3	3	3	4	5	6	6	6	5	4	4	3
Domenica	3	3	4	4	5	5	4	4	5	4	4	3

b) Orari*:*

sulla rotta dovranno essere garantiti i seguenti orari per ciascuna delle frequenze giornaliere richieste

orari di partenza da AHO

3 voli	4 voli	5 voli	6 voli
7.00/7.30	7.00/7.30	7.00/7.30	7.00/7.30
13.00/13.30	11.30/12.00	11.30/12.00	11.30/12.00
19.30/20.00	15.00/15.30	15.00/15.30	15.00/15.30
	19.30/20.00	18.00/18.30	18.00/18.30
		19.30/20.00	19.30/20.00
			20.00/20.30

orari di partenza da FCO

3 voli	4 voli	5 voli	6 voli
9.00/9.30	9.00/9.30	9.00/9.30	9.00/9.30
15.00/15.30	13.30/14.00	13.30/14.00	11.00/11.30
21.00/21.30	18.00/18.30	17.00/17.30	13.30/14.00
	21.00/21.30	19.30/20.00	17.00/17.30
		21.00/21.30	19.30/20.00
			21.00/21.30

c) Capacità offerta

La capacità giornaliera minima deve essere garantita almeno secondo le indicazioni del seguente schema:

AHO-FCO capacità

	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic
Lunedì	310	360	490	560	790	750	650	800	960	520	560	380
Martedì	170	300	360	690	570	870	570	520	820	390	520	430
Mercoledì	270	370	400	560	590	660	580	460	880	450	570	370
Giovedì	260	310	440	650	670	590	630	540	680	660	560	380
Venerdì	350	650	510	620	690	600	580	670	770	710	530	390
Sabato	310	430	450	460	620	570	600	880	650	550	480	400
Domenica	240	390	490	480	850	610	650	760	740	560	480	400

FCO-AHO capacità

	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic
Lunedì	290	380	560	610	640	700	580	690	840	580	720	380
Martedì	290	360	430	630	620	760	590	510	860	490	630	420
Mercoledì	300	390	470	660	730	650	660	470	820	470	660	450
Giovedì	280	340	410	640	840	640	750	610	770	700	630	380
Venerdì	370	660	540	740	950	770	850	770	810	760	610	390
Sabato	340	480	420	540	780	850	870	940	710	640	620	380
Domenica	300	460	530	540	690	660	550	540	660	630	550	440

Le frequenze verranno incrementate nei seguenti periodi:

+ 1 volo A/R a partire dal 20/12 e fino al 08/01;

+ 1 volo A/R a partire dal martedì precedente la Pasqua e fino al mercoledì successivo;

+ 1 volo in occasione delle festività del 1° novembre dell'8 dicembre del 25 aprile e del 1° maggio.

2.1. 11 - SULLA ROTTA ALGHERO -VENEZIA

a) frequenze minime e orari.

1) Tra Alghero e Venezia :

La frequenza minima è la seguente:

- 3 voli A/R settimanali per tutto l'anno , con partenza entro le 9,30.

2) Tra Venezia e Alghero:

La frequenza minima è la seguente:

- 3 voli A/R settimanali per tutto l'anno, con partenza dopo le 19,30.

2.1. 12 - SULLA ROTTA ALGHERO -BARI

a) frequenze minime e orari.

1) Tra Alghero e Bari :

La frequenza minima è la seguente:

- 3 voli A/R settimanali per tutto l'anno , con partenza entro le 9,30.

2) Tra Bari e Alghero:

La frequenza minima è la seguente:

- 3 voli A/R settimanali per tutto l'anno, con partenza dopo le 19,30.

2.1. 13 - SULLA ROTTA TORTOLI'- ROMA FIUMICINO

a) frequenze minime giornaliere e orari.

1) Tra Tortolì e Roma Fiumicino:

La frequenza minima è la seguente:

- 1 volo giornaliero per tutto l'anno, con partenza entro le 9,30.

2) Tra Roma Fiumicino e Tortolì

La frequenza minima è la seguente:

- 1 volo li giornaliero per tutto l'anno, con partenza dopo le 19,30.

2.1. 14 - SULLA ROTTA TORTOLI'- MILANO LINATE

a) frequenze minime e orari.

1) Tra Tortolì e Milano Linate :

La frequenza minima è la seguente:

- 3 voli A/R settimanali per tutto l'anno , con partenza entro le 9,30.

2) Tra Milano Linate e Tortolì:

La frequenza minima è la seguente:

- 3 voli A/R settimanali per tutto l'anno, con partenza dopo le 19,30.

3. TIPOLOGIA DEGLI AEROMOBILI E SERVIZI A BORDO

Gli aeromobili utilizzati sulle tratte di cui al paragrafo 1.1. dovranno fornire una capacità minima rispettivamente di:

150 posti per le rotte Cagliari - Milano Linate e viceversa,
Cagliari – Bologna e viceversa,
Cagliari –Torino e viceversa,
Cagliari – Verona e viceversa,
Olbia – Bologna e viceversa,
Alghero - Roma Fiumicino e viceversa,

40 posti per le rotte Olbia – Napoli e viceversa,
Olbia – Genova e viceversa,
Olbia – Palermo e viceversa,
Olbia –Firenze e viceversa,
Alghero – Bari e viceversa,
Alghero –Venezia e viceversa,
Tortolì - Roma Fiumicino e viceversa,
Tortolì - Milano Linate e viceversa.

Nell'ipotesi in cui il coefficiente di riempimento complessivo giornaliero dei voli previsti superi la misura dell'80%, al vettore che ha accettato gli oneri di servizio pubblico sulla rotta è consentito, previa autorizzazione della Regione Autonoma della Sardegna incrementare l'offerta introducendo voli supplementari o utilizzando aeromobili di capienza superiore, fino al soddisfacimento della domanda, senza alcun onere per la Regione medesima. Rimane ferma la necessità, da parte del vettore, di disporre delle bande orarie per l'effettuazione di tali voli.

Nell'ipotesi in cui il coefficiente di riempimento complessivo giornaliero dei voli previsti sia inferiore alla misura del 50%, il vettore che ha accettato gli oneri di servizio pubblico sulla rotta potrà richiedere di essere autorizzato dalla Regione Autonoma della Sardegna, ad esercitare il traffico con aeromobili di capienza inferiore, senza diminuire il numero delle frequenze.

L'utilizzo di aeromobili con capacità superiore alla capacità minima richiesta su ciascuna rotta non comporterà alcun onere per la Regione Autonoma della Sardegna.

A bordo dovrà essere offerto gratuitamente un servizio di rinfresco.

4. VENDITA DEI POSTI, PRENOTAZIONI E LISTA D'ATTESA

4.1. – L'intera capacità di ciascun aeromobile utilizzato, anche se eccedente i limiti minimi sopra previsti, per ciascun volo, dovrà essere messa in vendita secondo il regime degli oneri, senza alcun contingentamento di posti per le categorie di passeggeri a cui spetta la tariffa agevolata. Ugualmente l'accettazione delle prenotazioni e gli inserimenti nelle liste d'attesa dovranno avvenire senza alcuna discriminazione nei confronti delle categorie di passeggeri agevolate previste dagli oneri di servizio.

4.2 - Eventuali pratiche volte ad aggirare surrettiziamente tale prescrizione, ed in specie il rifiuto di emettere biglietti a tariffa agevolata nonostante la disponibilità di posti sull'aeromobile, verranno considerate inadempimento grave del rispetto del regime onerato.

5. TARIFFE

5.1 - La struttura tariffaria per tutte le rotte interessate prevede:

- una tariffa onerata massima applicabile alle categorie agevolate indicate al paragrafo 5.7;
- una tariffa onerata massima applicabile a tutte le categorie di passeggeri non appartenenti a categorie agevolate;

Le tariffe onerate sono pertanto così articolate:

Tratta onerata	TARIFFA ONERATA AGEVOLATA MASSIMA per le categorie di cui al paragrafo 5.7	TARIFFA ONERATA MASSIMA applicabile a tutti i passeggeri non appartenenti alle categorie di cui al paragrafo 5.7
Cagliari- Bologna o viceversa	€ 54,00	€ 87,00
Cagliari- Torino o viceversa	€ 54,00	€ 87,00
Cagliari- Milano Linate o viceversa	€ 56,00	€136,00
Cagliari- Verona o viceversa	€54,00	€87,00
Olbia- Bologna o viceversa	€54,00	€87,00
Olbia-Napoli o viceversa	€54,00	€87,00

Olbia- Genova o viceversa	€54,00	€87,00
Olbia-Palermo o viceversa	€54,00	€87,00
Olbia- Firenze o viceversa	€54,00	€87,00
Alghero-Roma Fiumicino o viceversa	€46,00	€96,00
Alghero-Venezia o viceversa	€54,00	€87,00
Alghero-Bari o viceversa	€54,00	€87,00
Tortolì- Roma Fiumicino o viceversa	€46,00	€87,00
Tortolì- Milano Linate o viceversa	€54,00	€87,00

5.2 - Le tariffe onerate indicate sopra sono comprensive di IVA e sono al netto delle tasse ed oneri aeroportuali.

Alle tariffe sopra indicate non è ammessa l'applicazione di alcun tipo di surcharge non previsto per legge, da parte del vettore accettante.

5.3 - I biglietti a tariffa onerata agevolata per le tratte soggette ad OSP sono privi di limitazioni, e ad essi non sarà applicabile alcuna restrizione. A tutti i biglietti non sarà applicata alcuna penale per cambio di data/ora/itinerario, né alcuna penale in caso di rimborso, salvo nei casi di *no show* .

5.4 – La distribuzione e la vendita dei biglietti per via telematica è completamente gratuita e non comporta alcun onere economico aggiuntivo per il passeggero.

5.5 – Le tariffe onerate massime verranno aggiornate secondo le seguenti scadenze e modalità:

- Ogni anno, entro il mese di febbraio, in misura corrispondente al tasso di inflazione dell'anno precedente calcolato sulla base dell'indice generale ISTAT/FOI dei prezzi al consumo.

- Ogni semestre, a partire dal 2° semestre 2011, in caso di variazione percentualmente superiore al 5% della media semestrale del costo del carburante, espresso in euro, rispetto al semestre precedente, le tariffe devono essere modificate percentualmente rispetto alla variazione rilevata, in proporzione all'incidenza del costo del carburante sul totale dei costi per ora di volo, che nel caso specifico si assume invariabilmente pari a: il 24% per la tipologia di aeromobili con capacità minima di 150 posti, il 14% per la tipologia di aeromobili con capacità minima di 40 posti.

Ai fini del calcolo della media semestrale del costo del carburante, sono soggette a rilevazioni le quotazioni mensili del Jet fuel FOB Mediterraneo relative ai periodi dicembre – maggio e giugno - novembre; per la conversione in euro si utilizzano i valori pubblicati dalla BCE.

La quotazione del jet fuel con cui è stato effettuato il dimensionamento del servizio è pari a 442,68 €/tonnellata metrica, valore risultante dalla media delle quotazioni del periodo maggio 2009 – aprile 2010 sottoposto a rilevazione e verrà, pertanto, utilizzato come riferimento per i successivi adeguamenti.

Gli eventuali aumenti/diminuzioni decorreranno rispettivamente dai mesi di agosto e febbraio.

5.6 - Agli adeguamenti di cui al paragrafo precedente provvede il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, mediante decreto direttoriale, sulla base di un'istruttoria congiunta dell'ENAC e della Regione. L'ENAC è incaricato di darne comunicazione ai vettori.

5.7 - Le tariffe onerate agevolate massime nella misura sopra specificata, dovranno essere obbligatoriamente applicate almeno:

- ai residenti in Sardegna;
- ai disabili;
- ai giovani dai 2 ai 21 anni;
- agli anziani al di sopra dei 70 anni;
- agli studenti universitari fino al compimento del 27° anno di età;

I bambini sotto i due anni viaggiano gratis se non occupano il posto a sedere.

5.8 -. Per i passeggeri barellati si applica al massimo:

- una tariffa pari al costo di quattro biglietti a tariffa agevolata, nel caso questi appartengano ad una delle categorie di cui al paragrafo 5.7,

- quattro biglietti a tariffa onerata negli altri casi.

.

5.9 – Il biglietto a tariffa onerata comprende, senza alcuna maggiorazione, il trasporto del bagaglio a mano del passeggero, nella misura e nei limiti consentiti dalle vigenti disposizioni, nonché del bagaglio consegnato, per un peso complessivo di Kg. 20 per ciascun passeggero**.**

6. CONTINUITÀ, REGOLARITÀ E PUNTUALITÀ DEI SERVIZI

6.1. Ai sensi dell'art. 16 par.2 del Regolamento (CE) n. 1008/2008 il vettore che accetta gli oneri deve garantire il servizio per un periodo di 12 mesi consecutivi e non può sospenderli.

6.2. Al fine di garantire la continuità, regolarità e puntualità dei voli, i vettori che accettano i presenti oneri di servizio pubblico si impegnano:

1) ad effettuare per ciascun anno il 98% dei voli previsti nei programmi operativi, con un margine massimo di cancellazioni pari al 2%;

2) a corrispondere alla Regione Sardegna a titolo di penale 3.000 euro per ogni volo cancellato eccedente la percentuale annua di cancellazioni del 2%.;

3) a corrispondere alla Regione Sardegna, in caso di ritardo all'arrivo imputabile al vettore stesso e superiore a 60 minuti sull'orario schedulato, una penale nella misura di 20 euro per ogni passeggero imbarcato sul volo.

Fermo restando le penali di cui ai precedenti punti 2) e 3), ai vettori sono comminabili, in aggiunta, le sanzioni per la violazione delle disposizioni comunitarie in tema di trasporto aereo, così come previste nella normativa dello Stato italiano;

6.3. Sono esclusi dall'applicazione delle su descritte regole i voli cancellati a causa di condizioni meteo, scioperi o eventi comunque collocati al di fuori della responsabilità e/o dal controllo del vettore.

7. SANZIONI

7.1. - I vettori che, pur avendo accettato gli oneri di servizio pubblico, non esercitino il servizio per i prescritti 12 mesi consecutivi, sono esclusi per i successivi 5 anni dall'accettazione degli oneri di servizio pubblico imposti sui collegamenti con la Regione Sardegna. A tali vettori sarà inoltre applicata una penale nella misura della cauzione versata ai sensi del paragrafo 1.4 lettera B).

7.2 - Nel caso di mancata ottemperanza all'obbligo di mettere a disposizione della Regione Sardegna il personale, la documentazione tecnica e contabile, la strumentazione e tutto ciò che si rendesse necessario ai fini dell'espletamento dell'attività di vigilanza e controllo del corretto adempimento, applicazione ed esecuzione delle disposizioni contenute nel presente decreto di imposizione, il "vettore" dovrà corrispondere alla Regione Sardegna una penale pari a € 2.500,00 per ciascun inadempimento sino ad un massimo di cinque inadempimenti. Dal sesto inadempimento la penale è fissata in € 5.000,00 per ciascun inadempimento.

7.3- Nel caso di riscontrata inosservanza delle disposizioni relative alla vendita dell'intera capacità dell'aeromobile secondo il regime degli oneri, nonché al diritto di tutti i passeggeri che viaggiano sulla rotta onerata all'applicazione della tariffa stabilita, senza l'applicazione di alcun tipo di sovrapprezzo non previsto per legge, il "vettore" dovrà corrispondere alla Regione Sardegna una penale pari a € 2.500,00 per ciascun biglietto venduto a tariffa maggiore di quella massima prevista nell'imposizione e sino ad un massimo di 5 biglietti. Dal sesto biglietto la penale è fissata in € 3.500,00 per ciascun biglietto.

7.4- Nel caso di riscontrata inosservanza delle modalità completamente gratuite di distribuzione e vendita dei biglietti, il "vettore" dovrà corrispondere alla Regione Sardegna una penale pari a € 1.000,00 a biglietto.

7.5- L'ammontare delle penali di cui sopra non potrà in ogni caso eccedere l'importo della fideiussione, fermo restando che, superato detto limite, la Regione Automa della Sardegna avrà il diritto di escludere il vettore dall'esercizio delle rotte per il periodo di validità dei presenti oneri.

Le somme percepite saranno riallocate per le esigenze degli oneri di servizio pubblico della continuità territoriale del sistema aeroportuale sardo.

7.6. - Al fine di garantire la puntuale osservanza dei presenti oneri da parte dei vettori accettanti, è istituito presso l'Assessorato ai Trasporti della Regione Autonoma della Sardegna il Comitato paritetico per il monitoraggio dell'attuazione degli oneri di servizio (d'ora in avanti Comitato), del quale fanno parte un componente nominato dall'Assessore Regionale dei Trasporti, uno dall'ENAC e uno per ciascun vettore esercente i collegamenti onerati.

7.7. - Il Comitato è presieduto dall'Assessore Regionale dei Trasporti e si riunisce di regola trimestralmente, salvo urgenze che verranno valutate dal Presidente e si avvale delle informazioni raccolte dalle Direzioni aeroportuali ENAC interessate, dalle Società di gestione aeroportuale, da singoli cittadini o da associazioni di consumatori, in ordine all'applicazione dei presenti oneri. Il Comitato riscontra eventuali inosservanze agli

obblighi imposti con i presenti oneri di servizio, le documenta e propone alla Regione l'adozione di misure per ripristinare la regolarità del servizio o irrogare le sanzioni del caso, suggerendone la tipologia e l'entità.

8. DECORRENZA E PERMAMENZA DEGLI ONERI DI SERVIZIO PUBBLICO

8.1 - Gli oneri di servizio pubblico disciplinati dalla presente imposizione diventano obbligatori dal 27 marzo 2011.

8.2 - La Regione Autonoma della Sardegna, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con l'ENAC , riesaminerà la necessità di mantenere l'imposizione degli oneri su una rotta , nonché il livello degli oneri imposti a ciascun vettore, quando un nuovo vettore inizia ad operare, o notifica la sua intenzione di operare su tale rotta e , in ogni caso almeno una volta l'anno.

9. PRESENTAZIONE DELL'ACCETTAZIONE

9.1 – I vettori che intendono operare su una rotta onerata debbono presentare formale e integrale accettazione degli oneri di servizio pubblico alla Regione Sardegna, valida almeno per due consecutive stagioni di traffico. Tale accettazione ed il programma operativo conforme a quanto previsto nell'imposizione degli oneri, in termini di capacità, frequenze e orari dovranno essere presentati non oltre il sessantesimo giorno precedente l'inizio della stagione aeronautica IATA nella quale si intende operare.

In fase di prima applicazione, il termine di cui sopra è ridotto ai 30 giorni precedenti l'inizio della stagione aeronautica IATA "Summer" 2011.

11A00859

DECRETO 14 gennaio 2011.

Imposizione di oneri di servizio pubblico sulle rotte Alghero-Milano Linate e viceversa, Cagliari-Roma Fiumicino e viceversa, Olbia-Roma Fiumicino e viceversa, Olbia-Milano Linate e viceversa. (Decreto n. 12).

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI

Visto il Regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 settembre 2008 recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità ed in particolare l'art. 16;

Visto l'art. 36 della legge 17 maggio 1999, n. 144 che assegna al Ministro dei trasporti e della navigazione (oggi Ministro delle infrastrutture e dei trasporti), la competenza di disporre con proprio decreto, in conformità alle disposizioni del Regolamento CEE n. 2408/92, ora abrogato e sostituito dal Regolamento (CE) n. 1008/2008 e alle conclusioni della Conferenza di servizi prevista dal comma 2 dello stesso articolo, l'imposizione di oneri di servizio pubblico sui servizi aerei di linea effettuati tra gli scali aeroportuali della Sardegna ed i principali aeroporti nazionali;

Visto il decreto ministeriale n. 103 del 5 agosto 2008, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana -serie generale- n.199 del 26 agosto 2008, avente per oggetto "Imposizione di oneri di servizio pubblico sulle rotte Alghero-Roma Fiumicino e viceversa, Alghero-Milano Linate e viceversa, Cagliari-Roma Fiumicino e viceversa, Cagliari-Milano Linate e viceversa, Olbia-Roma Fiumicino e viceversa, Olbia-Milano Linate e viceversa";

Vista la propria delega conferita con nota n. 0052194 del 23 dicembre 2009 al Presidente della Regione Autonoma della Sardegna, ai sensi del comma 3 dell'art. 36 della legge del 17 maggio 1999 n. 144, ad indire e presiedere una conferenza di servizi, con il compito di individuare il contenuto dell'imposizione di oneri di servizio pubblico sulle rotte da e per la Regione Sardegna in conformità al Regolamento (CE) n. 1008/2008;

Viste le risultanze della Conferenza di servizi sopra detta che si è tenuta nei giorni 11 marzo 2010, 25 marzo 2010, 21 maggio 2010 e 8 giugno 2010;

Visto l'art. 1 comma 837 e 840 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007);

Visto il Protocollo di intesa per la continuità territoriale aerea da e per la Sardegna tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, l'Ente nazionale per l'aviazione civile e la Regione Autonoma della Sardegna firmato il 7 settembre 2010;

Vista la nota ministeriale n. 5393 del 21 dicembre 2010 con la quale si invitano IBAR e Assaereo a divulgare presso i propri associati i contenuti dell'imposizione;

Vista la nota ministeriale n. 5394 del 21 dicembre 2010, con la quale viene comunicato ai vettori Meridiana e Alitalia CAI, alle società di gestione degli aeroporti di Milano Linate, Roma Fiumicino, Cagliari, Alghero ed Olbia, che è in corso di definizione la procedura per l'imposizione di oneri di servizio pubblico sulle rotte Alghero-Milano Linate e viceversa, Cagliari-Roma Fiumicino e viceversa, Olbia-Roma Fiumicino e viceversa, Olbia- Milano Linate e viceversa;

Vista la nota ministeriale n. 5395 del 21 dicembre 2010 con la quale viene comunicata alla Commissione europea l'intenzione del Governo italiano di imporre nuovi oneri di servizio pubblico sui collegamenti aerei con la Regione Sardegna tra i quali i collegamenti Alghero-Milano Linate e viceversa, Cagliari-Roma Fiumicino e viceversa, Olbia-Roma Fiumicino e viceversa, Olbia-Milano Linate e viceversa;

Considerata la necessità di continuare a garantire la continuità territoriale tra la Regione Sardegna e gli scali di Roma Fiumicino e Milano Linate attraverso la sola imposizione di oneri di servizio pubblico, senza procedere alla concessione del servizio aereo di linea in esclusiva e senza compensazione finanziaria;

Decreta:

Art. 1.

Al fine di assicurare la continuità territoriale della Sardegna, i servizi aerei di linea relativi alle rotte Alghero-Milano Linate e viceversa, Cagliari-Roma Fiumicino e viceversa, Olbia- Roma Fiumicino e viceversa, Olbia-Milano Linate e viceversa, sono sottoposti ad oneri di servizio pubblico secondo le modalità indicate nell'allegato, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

Gli oneri di servizio pubblico di cui all'art. 1 diventano obbligatori a decorrere dal 27 marzo 2011.

Art. 3.

I vettori comunitari che intendono operare i servizi aerei di linea sulle rotte Alghero-Milano Linate e viceversa, Cagliari-Roma Fiumicino e viceversa, Olbia-Roma Fiumicino e viceversa, Olbia-Milano Linate e viceversa, in conformità degli oneri di servizio pubblico di cui al presente decreto, senza corrispettivo finanziario, devono presentare alla Regione Sardegna, per ogni singola rotta, l'accettazione del servizio secondo le modalità indicate nell'allegato al presente decreto.

Art. 4.

A decorrere dalla data del 27 marzo 2011 cessano gli effetti del decreto ministeriale n. 103 del 5 agosto 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana Serie generale n. 199 del 26 agosto 2008, limitatamente all'imposizione di oneri di servizio pubblico sulle rotte Alghero-Milano Linate e viceversa, Cagliari-Roma Fiumicino e viceversa, Olbia- Roma Fiumicino e viceversa, Olbia-Milano Linate e viceversa.

Art. 5.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 gennaio 2011

Il Ministro: MATTEOLI

ALLEGATO

A norma delle disposizioni dell'art. 16 e 17 del Regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 settembre 2008 recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità, il Governo italiano, conformemente alle decisioni assunte dalla conferenza di servizi di cui all'art. 36 punto 2 e 3 della legge 144/99, ha deciso di imporre oneri di servizio pubblico ai servizi aerei di linea sulle rotte fra gli scali aeroportuali di Alghero, Olbia e Cagliari e gli scali di Roma Fiumicino e Milano Linate.

1. **ROTTE ONERATE E DISCIPLINA GENERALE DEGLI ONERI DI SERVIZIO IMPOSTI**

1.1. - Le rotte interessate dall'imposizione degli oneri di servizio pubblico(OSP) sono le seguenti:

Alghero – Milano Linate e viceversa

Cagliari – Roma Fiumicino e viceversa

Olbia – Roma Fiumicino e viceversa

Olbia – Milano Linate e viceversa

i predetti collegamenti devono essere effettuati mediante voli diretti e non via punto intermedio.

1.2. - Conformemente all'art. 9 del Regolamento n. 95/93/CEE del Consiglio delle Comunità Europee del 18 gennaio 1993 come modificato dal Regolamento 793/2004 e successive modifiche, relativo a norme comuni per l'assegnazione delle bande orarie negli aeroporti della Comunità, gli organi competenti potranno riservare alcune bande orarie per l'esecuzione del numero di voli minimi previsti nei presenti oneri.

1.3. – Ciascun vettore che intenda operare sulle rotte onerate deve accettare interamente ed integralmente gli oneri di servizio pubblico su ciascuna singola rotta e deve effettuare il servizio per 12 mesi consecutivi.

1.4. - Il vettore che accetta i presenti oneri di servizio pubblico si impegna a:

A) presentare apposita garanzia al fine di assicurare la serietà e l'affidabilità dell'accettazione, a favore della Regione Sardegna, sotto forma di fideiussione a prima richiesta, assicurativa o bancaria a scelta del vettore, che dovrà ammontare a:

- rotta Alghero-Milano Linate e viceversa	€ 160.079,00
- rotta Cagliari-Roma Fiumicino e viceversa	€ 467.588,00
- rotta Olbia-Roma Fiumicino e viceversa	€ 169.605,00
- rotta Olbia- Milano Linate e viceversa	€ 200.877,00

La fideiussione dovrà essere efficace alla data di presentazione dell'accettazione e sarà svincolata alla data di inizio del servizio e alla costituzione della garanzia indicata nella successiva lettera B).

B) fornire una garanzia di esercizio per la corretta esecuzione e prosecuzione del servizio per il periodo di cui al paragrafo 1.3, a favore della Regione Sardegna. Tale garanzia, sotto forma di fideiussione bancaria, dovrà essere presentata su ogni singola rotta accettata e dovrà ammontare a:

- rotta Alghero-Milano Linate e viceversa	€ 800.398,00
- rotta Cagliari-Roma Fiumicino e viceversa	€ 2.337.935,00

- rotta Olbia-Roma Fiumicino e viceversa	€ 848.025,00
- rotta Olbia- Milano Linate e viceversa	€ 1.004.384,00

Nel caso in cui il servizio sulla singola rotta onerata sia accettato da più vettori, la cauzione sarà commisurata, entro 15 giorni precedenti l'inizio del servizio, alla quota parte del servizio accettato.

La garanzia dovrà essere efficace alla data di inizio del servizio e sarà svincolata entro i sei mesi successivi alla fine del servizio e comunque non prima dell'esito favorevole della verifica della conformità delle prestazioni fornite a quelle richieste dalla presente imposizione.

Le garanzie indicate alle lettere A e B, a favore della Regione Sardegna, devono espressamente prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Regione, senza sollevare alcuna eccezione e nonostante eventuali opposizioni, anche giudiziali, da parte del vettore accettante e/o di terzi.

Le somme eventualmente introitate dalla Regione a titolo di esecuzione delle garanzie sopra indicate saranno riallocate per la continuità territoriale del sistema aeroportuale sardo.

1.5. - L'ENAC verifica l'adeguatezza della struttura dei vettori accettanti ed il possesso dei requisiti minimi di accesso al servizio, di cui al successivo punto 1.7, sulla base della documentazione presentata da questi ultimi alla Regione Autonoma della Sardegna. All'esito della verifica, acquisito anche il parere della Regione medesima, i vettori ritenuti idonei ad effettuare i servizi onerati sono ammessi dall'ENAC al traffico sulle rotte onerate mediante un nulla osta ad operare.

1.6. - In caso di accettazione degli oneri di servizio pubblico sulla medesima rotta da parte di più vettori, questi potranno ridurre il numero di frequenze purché complessivamente l'insieme dei voli operati e la loro collocazione oraria rispettino quanto previsto nei presenti oneri. La Regione Autonoma della Sardegna sentito l'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile, verifica che l'insieme dei programmi operativi dei vettori accettanti rispetti i requisiti minimi di servizio individuati negli oneri.L'ENAC riserva le bande orarie per garantire il numero, le frequenze e gli orari dei servizi minimi da effettuare, in base ai presenti oneri. I vettori aerei che accettano gli oneri possono prestare servizi sulle rotte interessate al di là delle esigenze minime, utilizzando in tal caso le bande orarie in propria disponibilità.

1.7. - Per l'accettazione dell'onere di servizio su ciascuna delle rotte di cui al punto 1.1. ciascun vettore accettante deve:

- essere vettore aereo comunitario in possesso del certificato di operatore aereo (COA) e della licenza aerea rilasciata da uno Stato membro ai sensi della normativa comunitaria;

- dimostrare di possedere dimensione e solidità finanziaria adeguata e proporzionata per garantire il soddisfacimento degli obiettivi perseguiti con l'imposizione di oneri di servizio pubblico, con un fatturato consolidato relativo al traffico aereo nell'anno precedente l'imposizione dei presenti oneri almeno doppio rispetto a quello complessivo della rotta accettata, o una capitalizzazione equivalente;
- dimostrare di possedere la disponibilità, in proprietà o in locazione garantita per tutto il periodo di durata degli oneri, di un numero adeguato di aeromobili pari al numero dei primi voli del mattino in uscita dalla Sardegna (più un mezzo di riserva) così come previsti dall'imposizione di oneri, ed in generale di un numero adeguato di aeromobili con le caratteristiche di capacità necessarie a soddisfare le prescrizioni dell'imposizione di oneri;
- applicare ai voli onerati il "Regolamento per l'uso della lingua italiana a bordo degli aeromobili che operano sul territorio italiano", approvato dal Consiglio di Amministrazione dell'ENAC nella seduta del 12 settembre 2006 e consultabile sul sito dell'ENAC www.enac.gov.it:
- distribuire e vendere i biglietti secondo gli standard IATA con almeno uno dei principali CRS, via internet, via telefono, presso le biglietterie degli aeroporti e attraverso la rete agenziale;
- accettare il pagamento tramite POS e almeno tre diverse carte di credito e non prevedere alcun onere aggiuntivo o commissione per la vendita dei biglietti via internet;
- autocertificare di aver conseguito nel periodo 1° gennaio 2009 – 31 dicembre 2009, un coefficiente di regolarità complessivo pari almeno al 98% ed un coefficiente di puntualità complessivo (sulla base delle convenzioni statistiche IATA) di almeno l'80% entro i 15 minuti;
- fornire la cauzione di esercizio di cui al precedente paragrafo 1.4 secondo le modalità prescritte;
- attestare l'adesione ai fondi previdenziali ed assistenziali di categoria;
- dimostrare di essere in regola con le contribuzioni previdenziali ed assistenziali relative ai rapporti di lavoro;
- non essere inserito nella cosiddetta "black list" relativa alle compagnie aeree che non rispondono agli standard di sicurezza europea, così come pubblicata sul sito internet: http://ec.europa.eu/transport/air-ban/list_it.htm;
- impiegare aeromobili in possesso della copertura assicurativa ai sensi del Regolamento (CE) 785/2004 e successive modifiche e sulla responsabilità civile in caso di incidenti con riguardo, in particolare, ai passeggeri, ai bagagli, alle merci trasportate, posta e terzi;

1.8. - Al fine di garantire l'obiettivo della continuità, affidabilità, puntualità e sicurezza del servizio, i vettori che intendono accettare gli oneri di servizio dovranno fornire alla Regione Autonoma della Sardegna idonea documentazione in lingua italiana attestante il possesso dei requisiti di cui sopra, nonché delle risorse organizzative, tecniche e finanziarie da destinare al servizio.

1.9. – Il vettore che accetta gli oneri di servizio pubblico si obbliga a garantire ai passeggeri in uscita dalla Sardegna prenotati su voli in prosecuzione da Fiumicino e da Linate, anche se operati da altri vettori, l'avvio del bagaglio verso la destinazione finale.

1.10 - Il “vettore” che accetta gli oneri si impegna a mettere a disposizione della Regione Sardegna il personale, la documentazione tecnica e contabile, la strumentazione e tutto ciò che si rendesse necessario ai fini dell’espletamento dell’attività di vigilanza e controllo del corretto adempimento, applicazione ed esecuzione delle disposizioni contenute nel presente decreto di imposizione di oneri.

2. ARTICOLAZIONE DEGLI ONERI DI SERVIZIO PUBBLICO

2.1. - In termini di numero di frequenze minime, di orari e di capacità offerta gli oneri di servizio pubblico sono i seguenti:

2.1.2 - SULLA ROTTA **ALGHERO – MILANO LINATE**

a) Frequenze minime giornaliere

rotta Alghero-Linate-Alghero

AHO-LIN **frequenze**

	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic
Lunedì	3	3	3	3	4	5	4	5	6	4	3	3
Martedì	3	3	3	3	3	5	4	4	5	3	3	3
Mercoledì	3	3	3	3	3	4	4	3	5	3	3	3
Giovedì	3	3	3	3	3	4	4	4	5	4	3	3
Venerdì	3	3	3	3	4	4	4	5	5	4	3	3
Sabato	3	3	3	3	3	4	4	6	5	3	3	3
Domenica	3	3	3	3	4	4	4	5	5	4	3	3

LIN-AHO **frequenze**

	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic
Lunedì	3	3	3	3	3	4	3	4	4	2	3	3
Martedì	3	3	3	3	3	4	3	3	4	2	3	3
Mercoledì	3	3	3	4	3	4	4	4	5	3	3	3
Giovedì	3	3	3	3	4	4	5	4	5	3	3	3
Venerdì	3	3	3	4	5	5	5	5	5	4	3	3
Sabato	3	3	4	4	5	5	5	6	4	3	3	3
Domenica	3	3	3	3	3	4	4	4	3	3	4	3
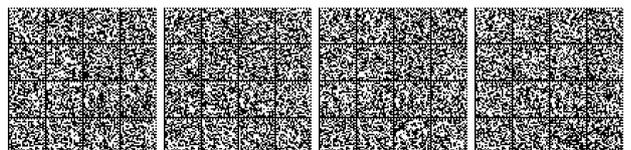
b) Orari:

sulla rotta dovranno essere garantiti i seguenti orari per ciascuna delle frequenze giornaliere richieste

orari di partenza da AHO

3 voli	4 voli	5 voli	6 voli
7.00/7.30	7.30/8.00	7.30/8.00	7.30/8.00
13.00/13.30	11.30/12.00	11.30/12.00	11.30/12.00
19.30/20.00	15.00/15.30	15.00/15.30	15.00/15.30
	19.30/20.00	18.00/18.30	18.00/18.30
		19.30/20.00	19.30/20.00
			20.00/20.30

orari di partenza da LIN

3 voli	4 voli	5 voli	6 voli
9.00/9.30	9.00/9.30	9.00/9.30	9.00/9.30
15.00/15.30	13.30/14.00	13.30/14.00	11.00/11.30
21.00/21.30	18.00/18.30	17.00/17.30	13.30/14.00
	21.00/21.30	19.30/20.00	17.00/17.30
		21.00/21.30	19.30/20.00
			21.00/21.30

c) Capacità offerta

La capacità giornaliera minima deve essere garantita almeno secondo le indicazioni del seguente schema

AHO-LIN **capacità**

	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic
Lunedì	250	260	380	470	670	700	560	760	810	500	490	330
Martedì	210	210	260	460	430	750	530	560	750	380	440	320
Mercoledì	290	220	290	360	460	630	560	440	740	370	430	330
Giovedì	240	210	270	390	310	550	520	500	690	580	480	350
Venerdì	250	300	300	380	480	500	480	640	690	640	470	370
Sabato	270	290	260	310	450	530	530	810	630	500	440	330
Domenica	300	250	330	440	610	540	560	680	790	540	460	360

LIN-AHO **capacità**

	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic
Lunedì	340	260	350	430	470	480	370	600	580	260	310	200
Martedì	230	220	210	420	450	610	430	540	620	270	300	220
Mercoledì	340	230	310	500	440	550	620	540	720	310	310	340
Giovedì	280	250	370	430	580	510	720	620	690	380	300	210
Venerdì	420	440	350	500	730	720	710	700	660	470	280	260
Sabato	310	330	350	520	650	650	750	830	600	370	270	220
Domenica	310	260	280	330	460	580	480	520	440	340	420	280

Le frequenze verranno incrementate nei seguenti periodi:

+ 1 volo A/R a partire dal 20/12 e fino al 08/01

+ 1 volo A/R a partire dal martedì precedente la Pasqua e fino al mercoledì successivo.

+ 1 volo A/R in occasione delle festività del 1° novembre dell' 8 dicembre, del 25 aprile e del 1° maggio.

2.1.3 - SULLA ROTTA **CAGLIARI – ROMA FIUMICINO**

a) Frequenze minime giornaliere

CAG-FCO **frequenze**

	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic
Lunedì	9	9	9	10	10	12	11	12	11	10	9	8
Martedì	7	8	9	10	9	12	10	10	10	9	8	8
Mercoledì	8	8	9	10	10	12	9	9	9	10	9	9
Giovedì	8	9	10	10	9	12	10	10	9	12	9	8
Venerdì	9	10	11	11	12	12	10	11	12	13	9	9
Sabato	7	7	8	7	9	9	10	13	11	11	7	9
Domenica	7	8	8	8	12	10	11	13	12	11	8	8

FCO-CAG **frequenze**

	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic
Lunedì	8	8	9	10	11	12	12	12	9	10	9	8
Martedì	7	8	9	10	10	11	11	11	9	9	8	8
Mercoledì	8	8	9	10	10	13	11	9	9	10	8	8
Giovedì	8	8	10	11	11	13	13	11	10	12	8	8
Venerdì	9	11	11	10	13	13	13	12	12	12	9	9
Sabato	7	8	8	9	11	11	12	13	9	9	7	7
Domenica	8	9	9	9	12	11	11	12	11	10	9	8

b) Orari:

Dovranno essere garantiti i seguenti orari per ciascuna delle frequenze giornaliere richieste

orari di partenza da CAG

8 voli	9 voli	10 voli	11 voli	12 voli	13 voli
6.30	6.30	6.30	6.30	6.30	6.30
7.30/8.00	7.00/7.30	7.00/7.30	7.00/7.30	7.00/7.30	7.00/7.30
9.00/9.30	7.30/8.00	7.30/8.00	7.30/8.00	7.30/8.00	7.30/8.00
12.00/12.30	9.00/9.30	9.00/9.30	8.15/8.45	8.15/8.45	8.15/8.45
14.00/14.30	12.00/12.30	12.00/12.30	9.00/9.30	9.00/9.30	9.00/9.30
16.00/16.30	14.00/14.30	14.30/15.00	12.00/12.30	12.00/12.30	12.00/12.30
18.00/18.30	16.00/16.30	16.00/16.30	14.00/14.30	13.00/13.30	13.00/13.30
20.30/21.00	18.00/18.30	18.00/18.30	15.00/15.30	14.00/14.30	14.00/14.30
	20.30/21.00	19.30/20.00	16.00/16.30	15.00/15.30	15.00/15.30
		20.30/21.00	18.00/18.30	16.00/16.30	16.00/16.30
			20.30/21.00	18.00/18.30	17.00/17.30
				20.30/21.00	18.00/18.30
					20.30/21.00

orari di partenza da FCO

8 voli	9 voli	10 voli	11 voli	12 voli	13 voli
8.30/9.00	8.30/9.00	8.30/9.00	8.30/9.00	8.30/9.00	8.30/9.00
12.00/12.30	12.00/12.30	9.45/10.15	9.45/10.15	9.45/10.15	9.45/10.15
15.30/16.00	14.00/14.30	13.00/13.30	12.00/12.30	12.00/12.30	12.00/12.30
17.30/18.00	15.30/16.00	15.30/16.00	14.00/14.30	14.00/14.30	14.00/14.30
18.30/19.00	17.30/18.00	16.30/17.00	15.30/16.00	15.30/16.00	15.30/16.00
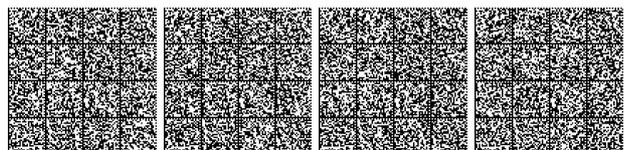
19.30/20.00	18.30/19.00	17.30/18.00	16.30/17.00	16.30/17.00	16.30/17.00
20.30/21.00	19.30/20.00	18.30/19.00	17.30/18.00	17.30/18.00	17.30/18.00
21.30/22.00	20.30/21.00	19.30/20.00	18.30/19.00	18.30/19.00	18.30/19.00
	21.30/22.00	20.30/21.00	19.30/20.00	19.30/20.00	19.30/20.00
		21.30/22.00	20.30/21.00	20.30/21.00	20.00/20.30
			21.30/22.00	21.30/22.00	20.30/21.00
				22.00/22.30	21.30/22.00
					22.00/22.30

c) Capacità offerta

La capacità giornaliera minima deve essere garantita almeno secondo le indicazioni del seguente schema

CAG-FCO **capacità**

	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic
Lunedì	1520	1330	1380	1570	1700	1860	1850	1960	1760	1610	1380	1230
Martedì	1070	1180	1390	1560	1550	1970	1580	1550	1530	1450	1250	1360
Mercoledì	1210	1260	1440	1410	1600	1920	1520	1350	1430	1660	1390	1360
Giovedì	1200	1380	1590	1630	1480	1920	1680	1630	1420	1980	1410	1230
Venerdì	1340	1930	1760	1700	1980	1880	1570	1650	1890	2110	1510	1470
Sabato	940	1060	1270	1140	1360	1470	1590	2110	1650	1680	1030	1300
Domenica	1060	1190	1200	1250	2070	1660	1770	2010	1730	1690	1200	1240

FCO-CAG **capacità**

	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic
Lunedì	1170	1250	1550	1610	1790	1950	1770	1910	1430	1590	1380	1220
Martedì	1060	1170	1510	1610	1600	1830	1650	1670	1510	1440	1290	1370
Mercoledì	1250	1200	1470	1520	1700	2110	1730	1420	1400	1570	1300	1330
Giovedì	1120	1280	1550	1780	1740	2120	1950	1730	1550	1920	1220	1230
Venerdì	1300	1800	1700	1710	2240	2200	2190	1950	1940	1960	1400	1300
Sabato	1010	1210	1310	1300	1780	1880	2020	2360	1460	1400	1030	1100
Domenica	1210	1320	1430	1350	2010	1840	1700	1830	1600	1690	1370	1240

Nel periodo natalizio e pasquale le frequenze sono così incrementate:

+ 3 voli A/R. a partire dal 20/12 e fino al 08/01

+ 3 voli A/R a partire dal martedì precedente la Pasqua e fino al mercoledì successivo.

+ 3 voli A/R in occasione delle festività del 1° novembre dell' 8 dicembre, del 25 aprile e del 1° maggio.

2.1.5 - SULLA ROTTA **OLBIA – ROMA FIUMICINO**

a) Frequenze minime giornaliere

rotta Olbia-Fiumicino-Olbia

OLB-FCO **frequenze**

	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic
Lunedì	3	3	3	4	6	5	8	7	6	3	3	3
Martedì	3	3	3	4	4	6	6	6	5	3	3	3
Mercoledì	3	3	3	4	4	5	6	6	4	3	3	3

Giovedì	3	3	4	4	5	4	5	5	5	4	3	3
Venerdì	3	3	4	4	4	5	5	6	5	4	4	3
Sabato	3	3	3	4	4	4	5	6	4	3	3	3
Domenica	3	3	3	3	5	5	7	7	7	4	3	3

FCO-OLB **frequenze**

	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic
Lunedì	3	3	3	4	5	6	6	7	5	4	4	4
Martedì	3	3	3	4	5	5	6	6	5	4	4	3
Mercoledì	3	3	3	4	5	6	7	7	4	4	4	3
Giovedì	3	3	3	4	6	6	7	6	6	4	4	3
Venerdì	3	3	4	4	6	8	8	7	7	5	4	3
Sabato	3	3	3	4	5	6	7	6	4	4	4	3
Domenica	3	3	3	3	5	5	5	6	5	4	4	3

b) Orari*:*

sulla rotta dovranno essere garantiti i seguenti orari per ciascuna delle frequenze giornaliere richieste

orari di partenza da OLB

3 voli	4 voli	5 voli	6 voli	7 voli
7.00/7.30	7.00/7.30	7.00/7.30	7.00/7.30	7.00/7.30
13.30/14.00	11.30/12.00	8.30/9.00	8.30/9.00	8.30/9.00
19.30/20.00	15.00/15.30	11.30/12.00	11.30/12.00	11.30/12.00
	19.30/20.00	15.00/15.30	15.00/15.30	15.00/15.30
		19.30/20.00	18.00/18.30	18.00/18.30
			19.30/20.00	19.30/20.00
				20.30/21.00

Orari di partenza da Roma Fiumicino

3 voli	4 voli	5 voli	6 voli	7 voli	8 voli
9.00/9.30	9.00/9.30	9.00/9.30	9.00/9.30	9.00/9.30	8.30/9.00
15.00/15.30	13.00/13.30	11.00/11.30	11.00/11.30	10.00/10.30	9.00/9.30
21.00/21.30	17.00/17.30	15.00/15.30	13.00/13.30	13.00/13.30	10.00/10.30
	21.00/21.30	17.00/17.30	17.00/17.30	17.00/17.30	13.00/13.30
		21.00/21.30	19.30/20.00	19.30/20.00	17.00/17.30
			21.00/21.30	21.00/21.30	19.30/20.00
				22.00/22.30	21.00/21.30
					22.00/22.30
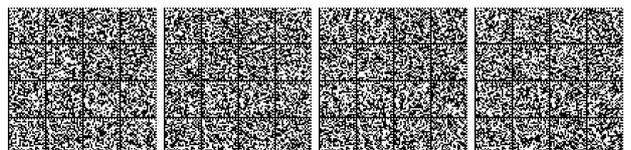
c) Capacità offerta

La capacità giornaliera minima deve essere garantita almeno secondo le indicazioni del seguente schema

OLB-FCO **capacità**

	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic
Lunedì	380	390	410	540	810	660	1180	1090	820	500	400	420
Martedì	350	270	420	520	580	830	850	840	720	430	370	470
Mercoledì	400	390	460	680	550	650	850	870	560	470	440	420
Giovedì	380	440	520	590	780	600	750	670	650	510	460	400
Venerdì	450	610	580	600	500	650	720	750	730	600	550	440
Sabato	380	410	440	500	570	580	720	960	590	460	390	450
Domenica	430	320	390	490	730	670	1130	1110	990	510	410	430

FCO-OLB **capacità**

	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic
Lunedì	430	420	450	540	750	670	950	1050	750	670	590	550
Martedì	430	300	440	560	650	690	910	910	660	530	510	480
Mercoledì	390	420	420	520	710	990	1030	1090	610	540	500	520
Giovedì	370	410	450	550	950	930	1080	900	830	540	550	440
Venerdì	400	490	520	580	730	1310	1440	1050	930	760	420	390
Sabato	390	400	490	470	670	980	1140	960	560	580	500	420
Domenica	470	340	420	410	650	670	770	830	660	580	490	450

Nel periodo natalizio e pasquale le frequenze sono così incrementate:

+ 1 volo A/R a partire dal 20/12 e fino al 08/01

+ 1 volo A/R a partire dal martedì precedente la Pasqua e fino al mercoledì successivo.

+ 1 volo A/R in occasione delle festività del 1° novembre dell' 8 dicembre, del 25 aprile e del 1° maggio.

2.1.6 - SULLA ROTTA **OLBIA – MILANO LINATE**

a) Frequenze minime giornaliere

rotta Olbia-Linate-Olbia

OLB-LIN **frequenze**

	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic
Lunedì	3	3	3	3	4	7	11	9	7	3	3	3
Martedì	3	3	3	3	4	6	5	5	5	3	3	3
Mercoledì	3	3	3	3	3	5	5	6	4	3	3	3
Giovedì	3	3	3	3	3	5	5	6	5	3	3	3
Venerdì	3	3	3	3	3	5	5	7	6	3	3	3
Sabato	3	3	3	3	3	6	7	10	5	3	3	3
Domenica	3	3	3	3	5	7	11	11	8	3	3	3
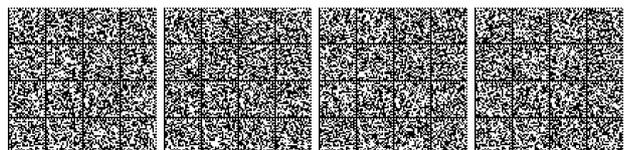
LIN-OLB **frequenze**

	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic
Lunedì	3	3	3	2	3	5	6	7	4	3	3	3
Martedì	3	3	3	3	3	4	5	6	4	3	3	3
Mercoledì	3	3	3	3	4	5	6	6	4	3	3	3
Giovedì	3	3	3	3	4	7	8	6	6	3	3	3
Venerdì	3	3	3	3	4	10	11	8	7	3	3	3
Sabato	3	3	3	3	4	8	8	9	4	3	3	3
omenica	3	3	3	3	3	6	6	9	4	3	3	3

b) Orari:

sulla rotta dovranno essere garantiti i seguenti orari per ciascuna delle frequenze giornaliere richie**ste**

orari di partenza da OLB

3 voli	4 voli	5 voli	6 voli	7 voli	8 voli	9 voli	10 voli	11 voli
7.00/7.30	7.00/7.30	7.00/7.30	7.00/7.30	7.00/7.30	7.00/7.30	7.00/7.30	7.00/7.30	7.00/7.30
13.30/14.00	11.30/12.00	11.30/12.00	9.00/9.30	9.00/9.30	9.00/9.30	8.30/9.00	8.30/9.00	8.30/9.00
19.30/20.00	15.00/15.30	15.00/15.30	11.30/12.00	11.30/12.00	11.30/12.00	9.00/9.30	9.00/9.30	10.00/10.30
	19.30/20.00	18.00/18.30	15.00/15.30	15.00/15.30	13.00/13.30	11.30/12.00	11.30/12.00	11.30/12.00
		19.30/20.00	18.00/18.30	18.00/18.30	15.00/15.30	13.00/13.30	13.00/13.30	13.00/13.30
			19.00/19.30	19.00/19.30	18.00/18.30	15.00/15.30	15.00/15.30	15.00/15.30
				20.00/20.30	19.00/19.30	18.00/18.30	16.30/17.00	16.30/17.00
					20.00/20.30	20.00/20.30	18.00/18.30	18.00/18.30
						21.00/21.30	20.00/20.30	19.00/19.30
							21.00/21.30	20.00/20.30
								21.00/21.30
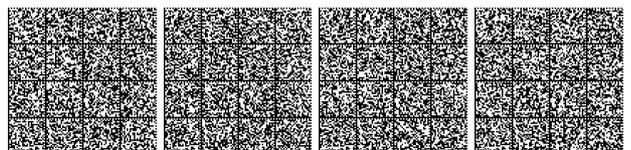
orari di partenza da LIN

3 voli	4 voli	5 voli	6 voli	7 voli	8 voli	9 voli	10 voli	11 voli
9.00/9.30	9.00/9.30	9.00/9.30	9.00/9.30	9.00/9.30	9.00/9.30	9.00/9.30	9.00/9.30	9.00/9.30
15.00/15.30	13.00/13.30	13.00/13.30	11.00/11.30	11.00/11.30	11.00/11.30	11.00/11.30	10.00/10.30	10.00/10.30
21.00/21.30	17.00/17.30	17.00/17.30	13.00/13.30	13.00/13.30	13.00/13.30	13.00/13.30	11.00/11.30	11.00/11.30
	21.00/21.30	19.30/20.00	17.00/17.30	17.00/17.30	15.00/15.30	15.00/15.30	13.00/13.30	13.00/13.30
		21.00/21.30	19.30/20.00	19.30/20.00	17.00/17.30	16.00/16.30	15.00/15.30	14.00/14.30
			21.00/21.30	20.30/21.00	19.30/20.00	17.00/17.30	16.00/16.30	15.00/15.30
				21.30/22.00	20.30/21.00	19.30/20.00	17.00/17.30	16.00/16.30
					21.30/22.00	20.30/21.00	18.30/19.00	17.00/17.30
						21.30/22.00	20.30/21.00	18.30/19.00
							21.30/22.00	20.30/21.00
								21.30/22.00

c) Capacità offerta

La capacità giornaliera minima deve essere garantita almeno secondo le indicazioni del seguente schema

OLB-LIN **capacità**

	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic
Lunedì	260	270	320	450	560	1050	1800	1370	1000	380	280	280
Martedì	250	170	360	440	410	840	730	730	700	260	270	250
Mercoledì	230	240	290	430	420	760	760	840	610	320	280	260
Giovedì	220	280	300	300	330	660	790	880	710	280	250	220
Venerdì	310	330	350	300	300	670	730	1060	810	350	260	230
Sabato	260	260	260	300	410	840	1020	1460	680	310	260	260
Domenica	330	230	320	460	770	1170	1620	1740	1210	350	300	260

LIN-OLB **capacità**

	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic
Lunedì	230	220	250	360	320	760	870	1120	530	270	390	280
Martedì	220	170	250	340	390	540	690	890	500	230	370	320
Mercoledì	200	240	310	450	520	720	890	1000	440	280	370	310
Giovedì	200	250	330	540	620	1090	1230	790	810	300	360	290
Venerdì	250	320	490	520	570	1550	1860	1280	960	340	410	290
Sabato	210	290	290	390	510	1230	1250	1490	450	300	360	340
Domenica	300	220	270	300	370	990	930	1380	510	260	470	260

Nel periodo natalizio e pasquale le frequenze sono così incrementate:

+ 1 volo A/R a partire dal 20/12 e fino al 08/01

+ 3 voli A/R a partire dal martedì precedente la Pasqua e fino al mercoledì successivo.

+ 1 volo A/R in occasione delle festività del 1° novembre dell' 8 dicembre.

+ 3 voli A/R in occasione delle festività del 25 aprile e del 1° maggio.

3. TIPOLOGIA DEGLI AEROMOBILI E SERVIZI A BORDO

Gli aeromobili utilizzati sulle tratte di cui al paragrafo 1.1. dovranno fornire una capacità minima di 150 posti.

Nell'ipotesi in cui il coefficiente di riempimento complessivo giornaliero dei voli previsti superi la misura dell'80%, al vettore che ha accettato gli oneri di servizio pubblico sulla rotta è consentito, previa autorizzazione

della Regione Autonoma della Sardegna, incrementare l'offerta introducendo voli supplementari o utilizzando aeromobili di capienza superiore, fino al soddisfacimento della domanda, senza alcun onere per la Regione medesima.

Rimane ferma la necessità da parte del vettore di poter disporre delle bande orarie per l'effettuazione di tali voli.

Nell'ipotesi in cui il coefficiente di riempimento complessivo giornaliero dei voli previsti sia inferiore alla misura del 50%, il vettore che ha accettato gli oneri di servizio pubblico sulla rotta potrà richiedere di essere autorizzato dalla Regione Autonoma della Sardegna , ad esercitare il traffico con aeromobili di capienza inferiore, senza diminuire il numero delle frequenze.

L'utilizzo di aeromobili con capacità superiore alla capacità minima richiesta su ciascuna rotta non comporterà alcun onere per la Regione Autonoma della Sardegna.

A bordo dovrà essere offerto gratuitamente un servizio di rinfresco.

4. VENDITA DEI POSTI, PRENOTAZIONI E LISTA D'ATTESA

4.1. – L'intera capacità di ciascun aeromobile utilizzato, anche se eccedente i limiti minimi sopra previsti, per ciascun volo, dovrà essere messa in vendita secondo il regime degli oneri, senza alcun contingentamento di posti per le categorie di passeggeri a cui spetta la tariffa agevolata. Ugualmente l'accettazione delle prenotazioni e gli inserimenti nelle liste d'attesa dovranno avvenire senza alcuna discriminazione nei confronti delle categorie di passeggeri agevolate previste dagli oneri di servizio.

4.2 - Eventuali pratiche volte ad aggirare surrettiziamente tale prescrizione, ed in specie il rifiuto di emettere biglietti a tariffa agevolata nonostante la disponibilità di posti sull'aeromobile, verranno considerate inadempimento grave del rispetto del regime onerato.

5. TARIFFE

5.1 - La struttura tariffaria per tutte le rotte interessate prevede:

- una tariffa onerata massima applicabile alle categorie agevolate indicate al paragrafo 5.7;
- una tariffa onerata massima applicabile a tutte le categorie di passeggeri non appartenenti a categorie agevolate;
- Le tariffe onerate sono pertanto così articolate:

Tratta onerata	TARIFFA ONERATA AGEVOLATA MASSIMA per le categorie di cui al paragrafo 5.7	TARIFFA ONERATA MASSIMA applicabile a tutti i passeggeri non appartenenti alle categorie di cui al paragrafo 5.7
Alghero – Milano Linate o vv	€ 56,00	€ 95,00
Cagliari – Roma Fiumicino	€ 46,00	€ 98,00

Olbia – Roma Fiumicino	€ 46,00	€ 65,00
Olbia - Milano Linate	€ 56,00	€ 87,00

5.2 - Le tariffe onerate indicate sopra sono comprensive di IVA e sono al netto delle tasse ed oneri aeroportuali. Alle tariffe sopra indicate non è ammessa l'applicazione di alcun tipo di surcharge non previsto per legge, da parte del vettore accettante

5.3 - I biglietti a tariffa onerata agevolata per le tratte soggette ad OSP sono privi di limitazioni, e ad essi non sarà applicabile alcuna restrizione. A tutti i biglietti non sarà applicata alcuna penale per cambio di data/ora/itinerario, né alcuna penale in caso di rimborso, salvo nei casi di *no show* .

5.4 – La distribuzione e la vendita dei biglietti per via telematica è completamente gratuita e non comporta alcun onere economico aggiuntivo per il passeggero.

5.5 – Le tariffe onerate massime verranno aggiornate secondo le seguenti scadenze e modalità:

- Ogni anno, entro il mese di febbraio, in misura corrispondente al tasso di inflazione dell'anno precedente calcolato sulla base dell'indice generale ISTAT/FOI dei prezzi al consumo.
- Ogni semestre, a partire dal 2° semestre 2011, in caso di variazione percentualmente superiore al 5% della media semestrale del costo del carburante, espresso in euro, rispetto al semestre precedente, le tariffe devono essere modificate percentualmente rispetto alla variazione rilevata, in proporzione all'incidenza del costo del carburante sul totale dei costi per ora di volo, che nel caso specifico si assume invariabilmente pari al 24% per la tipologia di aeromobili richiesto dai presenti oneri.

Ai fini del calcolo della media semestrale del costo del carburante, sono soggette a rilevazioni le quotazioni mensili del Jet fuel FOB Mediterraneo relative ai periodi dicembre – maggio e giugno - novembre; per la conversione in euro si utilizzano i valori pubblicati dalla BCE.

La quotazione del jet fuel con cui è stato effettuato il dimensionamento del servizio è pari a 442,68 €/tonnellata metrica, valore risultante dalla media delle quotazioni del periodo maggio 2009 – aprile 2010 sottoposto a rilevazione e verrà, pertanto, utilizzato come riferimento per i successivi adeguamenti.

Gli eventuali aumenti/diminuzioni decorreranno rispettivamente dai mesi di agosto e febbraio.

5.6 - Agli adeguamenti di cui al paragrafo precedente provvede il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, mediante decreto direttoriale, sulla base di un'istruttoria congiunta dell'ENAC e della Regione. L'ENAC è incaricato di darne comunicazione ai vettori.

5.7 - Le tariffe onerate agevolate massime nella misura sopra specificata, dovranno essere obbligatoriamente applicate almeno:

- ai residenti in Sardegna;
- ai disabili;
- ai giovani dai 2 ai 21 anni;
- agli anziani al di sopra dei 70 anni;
- agli studenti universitari fino al compimento del 27° anno di età;

I bambini sotto i due anni viaggiano gratis se non occupano il posto a sedere.

5.8 -. Per i passeggeri barellati si applica al massimo:

- una tariffa pari al costo di quattro biglietti a tariffa agevolata, nel caso questi appartengano ad una delle categorie di cui al paragrafo 5.7,
- quattro biglietti a tariffa onerata negli altri casi.

5.9 – Il biglietto a tariffa onerata comprende, senza alcuna maggiorazione, il trasporto del bagaglio a mano del passeggero, nella misura e nei limiti consentiti dalle vigenti disposizioni, nonché del bagaglio consegnato, per un peso complessivo di Kg. 20 per ciascun passeggero**.**

6. CONTINUITÀ, REGOLARITÀ E PUNTUALITÀ DEI SERVIZI

6.1. Ai sensi dell'art. 16 par.2 del Regolamento (CE) n. 1008/2008 il vettore che accetta gli oneri deve garantire il servizio per un periodo di 12 mesi consecutivi e non può sospenderli.

6.2. Al fine di garantire la continuità, regolarità e puntualità dei voli, i vettori che accettano i presenti oneri di servizio pubblico si impegnano:

1) ad effettuare per ciascun anno il 98% dei voli previsti nei programmi operativi, con un margine massimo di cancellazioni pari al 2%;

2) a corrispondere alla Regione Sardegna a titolo di penale 3.000 euro per ogni volo cancellato eccedente la percentuale annua di cancellazioni del 2%;

3) a corrispondere alla Regione Sardegna, in caso di ritardo all'arrivo imputabile al vettore stesso e superiore a 60 minuti sull'orario schedulato, una penale nella misura di 20 euro per ogni passeggero imbarcato sul volo.

Fermo restando le penali di cui ai precedenti punti 2) e 3), ai vettori sono comminabili, in aggiunta, le sanzioni per la violazione delle disposizioni comunitarie in tema di trasporto aereo, così come previste nella normativa dello Stato italiano.

6.3. Sono esclusi dall'applicazione delle su descritte regole i voli cancellati a causa di condizioni meteo, scioperi o eventi comunque collocati al di fuori della responsabilità e/o dal controllo del vettore.

7. SANZIONI

7.1. - I vettori che, pur avendo accettato gli oneri di servizio pubblico, non esercitino il servizio per i prescritti 12 mesi consecutivi, sono esclusi per i successivi 5 anni dall'accettazione degli oneri di servizio pubblico imposti sui collegamenti con la Regione Sardegna; a tali vettori sarà inoltre applicata una penale nella misura della cauzione versata ai sensi del paragrafo 1.4 lettera B).

7.2 - Nel caso di mancata ottemperanza all'obbligo di mettere a disposizione della Regione Sardegna il personale, la documentazione tecnica e contabile, la strumentazione e quant'altro si rendesse necessario ai fini dell'espletamento dell'attività di vigilanza e controllo del corretto adempimento, applicazione ed esecuzione delle disposizioni contenute nel presente decreto di imposizione, il "vettore" dovrà

corrispondere alla Regione Sardegna una penale pari a € 2.500,00 per ciascun inadempimento sino ad un massimo di cinque inadempimenti. Dal sesto inadempimento la penale è fissata in € 5.000,00 per ciascun inadempimento.

7.3 - Nel caso di riscontrata inosservanza delle disposizioni relative alla vendita dell'intera capacità dell'aeromobile secondo il regime degli oneri, nonché al diritto di tutti i passeggeri che viaggiano sulla rotta onerata all'applicazione della tariffa stabilita, senza l'applicazione di alcun tipo di sovrapprezzo non previsto per legge, il "vettore" dovrà corrispondere alla Regione Sardegna una penale pari a € 2.500,00 per ciascun biglietto venduto a tariffa maggiore di quella massima prevista nell'imposizione e sino ad un massimo di 5 biglietti. Dal sesto biglietto la penale è fissata in € 3.500,00 per ciascun biglietto.

7.4 - Nel caso di riscontrata inosservanza delle modalità completamente gratuite di distribuzione e vendita dei biglietti, il "vettore" dovrà corrispondere alla Regione Sardegna una penale pari a € 1.000,00 a biglietto.

7.5 - L'ammontare delle penali di cui sopra non potrà in ogni caso eccedere l'importo della fideiussione, fermo restando che, superato detto limite, la Regione Automa della Sardegna avrà il diritto di escludere il vettore dall'esercizio delle rotte per il periodo di validità dei presenti oneri.

Le somme percepite saranno riallocate per le esigenze degli oneri di servizio pubblico della continuità territoriale del sistema aeroportuale sardo.

7.6. - Al fine di garantire la puntuale osservanza dei presenti oneri da parte dei vettori accettanti, è istituito presso l'Assessorato ai Trasporti della Regione Autonoma della Sardegna il Comitato paritetico per il monitoraggio dell'attuazione degli oneri di servizio (d'ora in avanti Comitato), del quale fanno parte un componente nominato dall'Assessore Regionale dei Trasporti, uno dall'ENAC e uno per ciascun vettore esercente i collegamenti onerati.

7.7. - Il Comitato è presieduto dall'Assessore Regionale dei Trasporti e si riunisce di regola trimestralmente, salvo urgenze che verranno valutate dal Presidente e si avvale delle informazioni raccolte dalle Direzioni aeroportuali ENAC interessate, dalle Società di gestione aeroportuale, da singoli cittadini o da associazioni di consumatori, in ordine all'applicazione dei presenti oneri. Il Comitato riscontra eventuali inosservanze agli obblighi imposti con i presenti oneri di servizio, le documenta e propone alla Regione l'adozione di misure per ripristinare la regolarità del servizio o irrogare le sanzioni del caso, suggerendone la tipologia e l'entità.

8. DECORRENZA E PERMAMENZA DEGLI ONERI DI SERVIZIO PUBBLICO

8.1 - Gli oneri di servizio pubblico disciplinati dalla presente imposizione diventano obbligatori dal 27 marzo 2011.

8.2 - La Regione Autonoma della Sardegna, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con l'ENAC , riesaminerà la necessità di mantenere l'imposizione degli oneri su una rotta , nonché il livello

degli oneri imposti a ciascun vettore, quando un nuovo vettore inizia ad operare, o notifica la sua intenzione, di operare su tale rotta e , in ogni caso almeno una volta l'anno.

9. PRESENTAZIONE DELL'ACCETTAZIONE

9.1 – I vettori che intendono operare su una rotta onerata debbono presentare formale e integrale accettazione degli oneri di servizio pubblico alla Regione Sardegna, valida almeno per due consecutive stagioni di traffico.. Tale accettazione ed il programma operativo conforme a quanto previsto nell'imposizione degli oneri in termini di capacità, frequenze e orari dovranno essere presentati non oltre il sessantesimo giorno precedente l'inizio della stagione aeronautica IATA nella quale si intende operare.

In fase di prima applicazione, il termine di cui sopra è ridotto ai 30 giorni precedenti l'inizio della stagione aeronautica IATA "Summer" 2011.

11A00860

DECRETO 14 gennaio 2011.

Imposizione di oneri di servizio pubblico sulle rotte Cagliari-Firenze e viceversa, Cagliari-Napoli e viceversa, Cagliari-Palermo e viceversa, Olbia-Verona e viceversa, Alghero-Bologna e viceversa, Alghero-Torino e viceversa. (Decreto n. 13).

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto il Regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 settembre 2008 recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità ed in particolare l'art. 16;

Visto l'art. 36 della legge 17 maggio 1999, n. 144 che assegna al Ministro dei trasporti e della navigazione (oggi Ministro delle infrastrutture e dei trasporti), la competenza di disporre con proprio decreto, in conformità alle disposizioni del Regolamento CEE n. 2408/92, ora abrogato e sostituito dal Regolamento (CE) n. 1008/2008 e alle conclusioni della Conferenza di servizi prevista dal comma 2 dello stesso articolo, l'imposizione di oneri di servizio pubblico sui servizi aerei di linea effettuati tra gli scali aeroportuali della Sardegna ed i principali aeroporti nazionali;

Visto il decreto ministeriale n. 36 del 29 dicembre 2005, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana n. 8 dell'11 gennaio 2006 avente per oggetto " Imposizione degli oneri di servizio pubblico al fine di assicurare la continuità territoriale della Regione Sardegna, relativi ai servizi aerei di linea per le rotte Alghero-Bologna e vv, Alghero-Torino e vv., Cagliari-Bologna e vv, Cagliari-Torino e vv, Cagliari-Firenze e vv, Cagliari-Verona e e vv, Cagliari- Napoli e vv, Cagliari- Palermo e vv, Olbia-Bologna e vv, Olbia- Verona e vv.";

Visto il decreto ministeriale n. 103 del 5 agosto 2008, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana n. 199 del 26 agosto 2008, avente per oggetto "Imposizione di oneri di servizio pubblico sulle rotte Alghero-Roma Fiumicino e viceversa, Aghero-Milano Linate e viceversa, Cagliari-Roma Fiumicino e viceversa, Cagliari-Milano Linate e viceversa, Olbia-Roma Fiumicino e viceversa, Olbia-Milano Linate e viceversa";

Vista la propria delega conferita con nota n. 0052194 del 23 dicembre 2009 al Presidente della Regione Autonoma della Sardegna, ai sensi del comma 3 dell'art. 36 della legge n. 144 del 17 maggio 1999, ad indire e presiedere una conferenza di servizi, con il compito di individuare il contenuto dell'imposizione di oneri di servizio pubblico sulle rotte da e per la Regione Sardegna in conformità al Regolamento (CE) n.1008/2008:

Viste le risultanze della conferenza di servizi sopra detta che si è tenuta nei giorni 11 marzo 2010, 25 marzo 2010, 21 maggio 2010 e 8 giugno 2010;

Visto l'art. 1 comma 837 e 840 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007);

Visto il Protocollo di intesa per la continuità territoriale aerea da e per la Sardegna tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, l'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) e la Regione Autonoma della Sardegna, firmato il 7 settembre 2010;

Vista la legge regionale 28 dicembre 2009, n.6 concernente "Bilancio di previsione per l'anno 2010 e bilancio pluriennale per gli anni 2010-2013" pubblicato nel supplemento ordinario n. 12 al Bollettino ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna n. 41 del 29 dicembre 2009;

Visto il decreto dell'Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio del 4 gennaio 2010 n. 1/1 (Allegato tecnico al Bilancio per l'anno 2010 e per gli anni 2010-2013) pubblicato nel supplemento ordinario al Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna n. 6 del 26 febbraio 2010;

Vista la legge regionale 13 aprile 2010 n. 10 (Misure per lo sviluppo del trasporto aereo) pubblicata nel bollettino Ufficiale della Regione autonoma della Sardegna n. 12 del 16 aprile 2010;

Vista la nota ministeriale n. 5393 del 21 dicembre 2010 con la quale si invitano IBAR e Assaereo a divulgare presso i propri associati i contenuti dell'imposizione;

Vista la nota ministeriale n. 5394 del 21 dicembre 2010, con la quale viene comunicato ai vettori Meridiana e Alitalia CAI e alle società di gestione degli aeroporti di Cagliari, Olbia, Alghero,Firenze, Napoli, Palermo, Verona, Bologna, Torino, che è in corso di definizione la procedura per l'imposizione di oneri di servizio pubblico sulle rotte Cagliari-Firenze e viceversa, Cagliari- Napoli e viceversa, Cagliari-Palermo e viceversa, Olbia-Verona e viceversa, Alghero- Bologna e viceversa, Alghero-Torino e viceversa;

Vista la nota ministeriale n.5395 del 21 dicembre 2910 con la quale viene comunicata alla Commissione europea l'intenzione del Governo italiano di imporre nuovi oneri di servizio pubblico sui collegamenti aerei con la Regione Sardegna tra i quali i collegamenti Cagliari-Firenze e viceversa, Cagliari- Napoli e viceversa, Cagliari-Palermo e viceversa, Olbia-Verona e viceversa, Alghero-Bologna e viceversa, Alghero- Torino e viceversa;

Considerata la necessità di assicurare la continuità territoriale della Regione Sardegna anche attraverso i collegamenti tra gli scali sardi e gli aeroporti di Firenze, Napoli, Palermo, Verona, Bologna e Torino;

Decreta:

Art. 1.

Al fine di assicurare la continuità territoriale della Sardegna, i servizi aerei di linea relativi alle rotte Cagliari-Firenze e viceversa, Cagliari-Napoli e viceversa, Cagliari-Palermo e viceversa, Olbia-Verona e viceversa, Alghero-Bologna e viceversa, Alghero-Torino e viceversa, sono sottoposti ad oneri di servizio pubblico secondo le modalità indicate nell'allegato, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

Gli oneri di servizio pubblico di cui all'art. 1 diverranno obbligatori dal 27 marzo 2011.

Art. 3.

I vettori comunitari che intendono operare i servizi aerei di linea sulle rotte indicate all'art. 1, in conformità degli oneri di servizio pubblico di cui al presente decreto, senza corrispettivo finanziario, devono presentare alla Regione Sardegna, per ogni singola rotta, l'accettazione del servizio secondo le modalità indicate nell'allegato al presente decreto.

Nel caso in cui, nessun vettore abbia dichiarato alla Regione Sardegna la propria intenzione di istituire, a decorrere dalla data di entrata in vigore degli oneri di servizio pubblico di cui all'art. 1, servizi aerei di linea sulle rotte Cagliari- Firenze e viceversa, Cagliari- Napoli e viceversa, Cagliari-Palermo e viceversa, Olbia-Verona e viceversa, Alghero- Bologna e viceversa, Alghero-Torino e viceversa, senza corrispettivo finanziario, il diritto di effettuare i servizi aerei di linea sulle rotte sopra dette, sarà concesso, ai sensi dell'art. 16 paragrafo 9 e paragrafo 10 del regolamento (CE) 1008/2008, ad un unico vettore, tramite gare pubbliche, per un periodo di tre anni, secondo la procedura prevista dall'art. 17 del regolamento (CE) 1008/2008.

Art. 4.

La Regione Sardegna è incaricato di esperire le gare di cui all'art. 3 comma 2, di pubblicare sul proprio sito internet www.regione.sardegna.it i bandi di gara ed il testo della presente imposizione ed altresì di fornire informazioni e di mettere a disposizione, a titolo gratuito, la documentazione correlata alle gare e agli oneri di servizio pubblico.

Art. 5.

Con successivi decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti viene concesso il diritto di operare i servizi aerei di linea oggetto delle gare indicate all'art.3 ai vettori vincitori delle medesime gare e, vengono altresì approvate le convenzioni per regolare l'esercizio del servizio concesso, sottoscritte dalla Regione Sardegna e dagli stessi vettori.

Art. 6.

A decorrere dalla data del 27 marzo 2011 cessano gli effetti del decreto ministeriale n. 36 del 29 dicembre 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 8 dell'11 gennaio 2006, limitatamente all'imposizione di servizio pubblico sulle rotte Cagliari –Firenze, Cagliari-Napoli, Cagliari- Palermo, Olbia Verona, Alghero-Torino, Alghero-Bologna.

Art. 7.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 gennaio 2011

Il Ministro: MATTEOLI

ALLEGATO

A norma delle disposizioni dell'art. 16 e 17 del Regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 settembre 2008 recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità, il Governo italiano, conformemente alle decisioni assunte dalla conferenza di servizi di cui all'art. 36 punto 2 e 3 della legge 144/99, ha deciso di imporre oneri di servizio pubblico ai servizi aerei di linea sulle rotte fra gli scali aeroportuali di Cagliari, Olbia e Alghero e gli scali di Firenze, Napoli, Palermo, Verona, Bologna e Torino.

1. ROTTE ONERATE E DISCIPLINA GENERALE DEGLI ONERI DI SERVIZIO IMPOSTI

1.1. - Le rotte interessate dall'imposizione degli oneri di servizio pubblico sono le seguenti:

Cagliari- Firenze e viceversa
Cagliari- Napoli e viceversa
Cagliari- Palermo e viceversa
Olbia- Verona e viceversa
Alghero- Bologna e viceversa
Alghero- Torino e viceversa

I predetti collegamenti devono essere effettuati mediante voli diretti e non via punto intermedio.

1.2.- Conformemente all'art. 9 del Regolamento n. 95/93/CEE del Consiglio delle Comunità Europee del 18 gennaio 1993 come modificato dal Regolamento 793/2004 e successive modifiche, relativo a norme comuni per l'assegnazione delle bande orarie negli aeroporti della Comunità, gli organi competenti potranno riservare alcune bande orarie per l'esecuzione del numero di voli minimi previsti nei presenti oneri.

1.3.– Ciascun vettore che intenda operare sulle rotte onerate deve accettare interamente ed integralmente gli oneri di servizio pubblico su ciascuna singola rotta e deve effettuare il servizio per 12 mesi consecutivi.

1.4. - Il vettore che accetta i presenti oneri di servizio pubblico si impegna a:

- A) presentare apposita garanzia al fine di assicurare la serietà e l'affidabilità dell'accettazione, a favore della Regione Sardegna sotto forma di fideiussione a prima richiesta, assicurativa o bancaria a scelta del vettore, che dovrà ammontare a:

rotta Cagliari- Firenze e viceversa	€ 46.523,00
rotta Cagliari- Napoli e viceversa	€ 49.173,00
rotta Cagliari-Palermo e viceversa	€ 19.140,00
rotta Olbia-Verona e viceversa	€ 66.279,00
rotta Alghero- Bologna e viceversa	€ 38.245,00
rotta Alghero- Torino e viceversa	€ 38.245,00
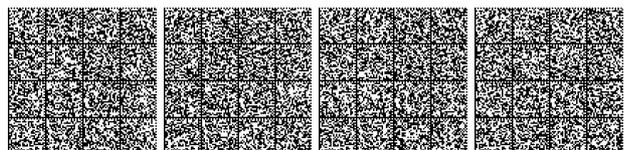
La fideiussione dovrà essere efficace alla data di presentazione dell'accettazione e sarà svincolata alla data di inizio del servizio e della costituzione della garanzia indicata nella successiva lettera B).

- B) fornire una garanzia di esercizio per la corretta esecuzione e prosecuzione del servizio per il periodo di cui al paragrafo precedente, a favore della Regione Sardegna. Tale garanzia, sotto forma di fideiussione bancaria dovrà essere presentata su ogni singola rotta accettata e dovrà ammontare a:

rotta Cagliari- Firenze e viceversa	€ 232.614,00
rotta Cagliari- Napoli e viceversa	€ 245.864,00
rotta Cagliari-Palermo e viceversa	€ 95.703,00
rotta Olbia-Verona e viceversa	€ 331.396,00
rotta Alghero- Bologna e viceversa	€ 191.223,00
rotta Alghero- Torino e viceversa	€ 191.223,00

Nel caso in cui il servizio sulla singola rotta sia accettato da più vettori, la cauzione sarà commisurata, entro 15 giorni precedenti l'inizio del servizio, alla quota parte del servizio accettato.
La garanzia dovrà essere efficace alla data di inizio del servizio e sarà svincolata entro i sei mesi successivi alla fine del servizio e comunque non prima dell'esito favorevole della verifica della conformità delle prestazioni fornite a quelle richieste dalla presente imposizione.

Le garanzie indicate alle lettere A e B, a favore della Regione Sardegna, devono espressamente prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Regione, senza sollevare alcuna eccezione e nonostante eventuali opposizioni, anche giudiziali, da parte del vettore accettante e/o di terzi.
.Le somme eventualmente introitate dalla Regione a titolo di esecuzione delle garanzie sopra indicate saranno riallocate per la continuità territoriale della Regione Sardegna

1.5. L'ENAC verifica l'adeguatezza della struttura dei vettori accettanti ed il possesso dei requisiti minimi di accesso al servizio, di cui al successivo paragrafo 1.7, sulla base della documentazione presentata da questi ultimi alla Regione Autonoma della Sardegna. All'esito della verifica, acquisito anche il parere della Regione medesima, i vettori ritenuti idonei ad effettuare i servizi onerati sono ammessi dall'ENAC al traffico sulle rotte onerate mediante un nulla osta ad operare.

1.6. - In caso di accettazione degli oneri di servizio pubblico sulla medesima rotta da parte di più vettori, questi potranno ridurre il numero di frequenze purché complessivamente l'insieme dei voli operati e la loro collocazione oraria rispettino quanto previsto nei presenti oneri. La Regione Autonoma della Sardegna sentito l'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile, verifica che l'insieme dei programmi operativi dei vettori accettanti rispetti i requisiti minimi di servizio individuati negli oneri. L'ENAC riserva le bande orarie per garantire il numero, le frequenze e gli orari dei servizi minimi da effettuare, in base ai presenti oneri. I vettori aerei che accettano gli oneri possono prestare servizi sulle rotte interessate al di là delle esigenze minime, utilizzando in tal caso bande orarie in propria disponibilità.

1.7. - Per l'accettazione dell'onere di servizio su ciascuna delle rotte di cui al paragrafo 1.1. ciascun vettore accettante deve:

- essere vettore aereo comunitario in possesso del certificato di operatore aereo (COA) e della licenza aerea rilasciata da uno Stato membro ai sensi della normativa comunitaria;
- dimostrare di possedere dimensione e solidità finanziaria adeguata e proporzionata per garantire il soddisfacimento degli obiettivi perseguiti con l'imposizione di oneri di servizio pubblico, con un fatturato consolidato relativo al traffico aereo nell'anno precedente l'imposizione dei presenti oneri almeno doppio rispetto a quello complessivo della rotta accettata, o una capitalizzazione equivalente
- dimostrare di possedere la disponibilità, in proprietà o in locazione garantita per tutto il periodo di durata degli oneri, di un numero adeguato di aeromobili pari al numero dei primi voli del mattino in uscita dalla Sardegna (più un mezzo di riserva) così come previsti dall'imposizione di oneri, ed in generale di un numero adeguato di aeromobili con le caratteristiche di capacità necessarie a soddisfare le prescrizioni dell'imposizione di oneri;
- applicare ai voli onerati il "Regolamento per l'uso della lingua italiana a bordo degli aeromobili che operano sul territorio italiano", approvato dal Consiglio di Amministrazione dell'ENAC nella seduta del 12 settembre 2006 e consultabile sul sito dell'ENAC www.enac.gov.it;
- distribuire e vendere i biglietti secondo gli standard IATA con almeno uno dei principali CRS, via internet, via telefono, presso le biglietterie degli aeroporti e attraverso la rete agenziale;
- accettare il pagamento tramite POS e almeno tre diverse carte di credito e non prevedere alcun onere aggiuntivo o commissione per la vendita dei biglietti via internet;
- autocertificare di aver conseguito nel periodo 1° gennaio 2009 – 31 dicembre 2009, un coefficiente di regolarità complessivo pari almeno al 98% ed un coefficiente di puntualità complessivo (sulla base delle convenzioni statistiche IATA) di almeno l'80% entro i 15 minuti;
- fornire la cauzione di esercizio di cui al precedente paragrafo 1.4 secondo le modalità prescritte;
- attestare l'adesione ai fondi previdenziali ed assistenziali di categoria;

- dimostrare di essere in regola con le contribuzioni previdenziali ed assistenziali relative ai rapporti di lavoro;
- non essere inserito nella cosiddetta "black list" relativa alle compagnie aeree che non rispondono agli standard di sicurezza europea, così come pubblicata sul sito internet: http://ec.europa.eu/transport/air-ban/list_it.htm;
- impiegare aeromobili in possesso della copertura assicurativa ai sensi del Regolamento (CE) 785/2004 e successive modifiche e sulla responsabilità civile in caso di incidenti con riguardo, in particolare, ai passeggeri, ai bagagli, alle merci trasportate, posta e terzi;

1.8. - Al fine di garantire l'obiettivo della continuità, affidabilità, puntualità e sicurezza del servizio, i vettori che intendono accettare gli oneri di servizio dovranno fornire alla Regione Sardegna idonea documentazione in lingua italiana attestante il possesso dei requisiti di cui sopra, nonché delle risorse organizzative, tecniche e finanziarie da destinare al servizio.

1.9 - Il "vettore" che accetta gli oneri si impegna a mettere a disposizione della Regione Sardegna il personale, la documentazione tecnica e contabile, la strumentazione e tutto ciò che si rendesse necessario ai fini dell'espletamento dell'attività di vigilanza e controllo del corretto adempimento, applicazione ed esecuzione delle disposizioni contenute nel presente decreto di imposizione di oneri.

2. ARTICOLAZIONE DEGLI ONERI DI SERVIZIO PUBBLICO

2.1 – In termini di numero di frequenze minime e di orari, gli oneri di servizio pubblico sono i seguenti:

2.1. 1 - SULLA ROTTA CAGLIARI – FIRENZE

a) frequenze minime e orari.

1) Tra Cagliari e Firenze :

La frequenza minima è la seguente:

- 1 volo giornaliero per tutto l'anno , con partenza entro le 9,30.

2) Tra Firenze e Cagliari:

La frequenza minima è la seguente:

- 1 volo li giornaliero per tutto l'anno, con partenza dopo le 19,30.

2.1. 2 - SULLA ROTTA CAGLIARI – NAPOLI

a) frequenze minime e orari.

1) Tra Cagliari e Napoli :

La frequenza minima è la seguente:

- 1 volo giornaliero per tutto l'anno , con partenza entro le 9,30.

2) Tra Napoli e Cagliari:

La frequenza minima è la seguente:

- 1 volo li giornaliero per tutto l'anno, con partenza dopo le 19,30.

2.1. 3 - SULLA ROTTA CAGLIARI – PALERMO

a) frequenze minime e orari.

1) Tra Cagliari e Palermo :

La frequenza minima è la seguente:

- 1 volo giornaliero per tutto l'anno , con partenza entro le 9,30.

2) Tra Palermo e Cagliari:

La frequenza minima è la seguente:

- 1 volo li giornaliero per tutto l'anno, con partenza dopo le 19,30.

2.1. 4 - SULLA ROTTA OLBIA-VERONA

a) frequenze minime e orari.

1) Tra Olbia e Verona :

La frequenza minima è la seguente:

- 1 volo giornaliero per tutto l'anno , con partenza entro le 9,30.

2) Tra Verona e Olbia:

La frequenza minima è la seguente:

- 1 volo giornaliero per tutto l'anno, con partenza dopo le 19,30.

Le frequenze verranno incrementate nei seguenti periodi:

+ 1 volo A/R a partire dal 20/12 e fino all' 08/01.

+ 1 volo A/R a partire dal martedì precedente la Pasqua e fino al mercoledì successivo.

+ 1 volo A/R a partire dall'1/06 fino al 30/09.

+ 1 volo in occasione delle festività del 1° novembre ,8 dicembre, 25 aprile e 1° maggio.
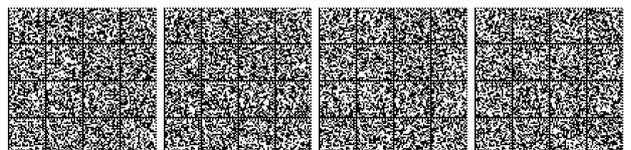
2.1. 5 - SULLA ROTTA ALGHERO-BOLOGNA

a) frequenze minime e orari.

1) Tra Alghero e Bologna :

La frequenza minima è la seguente:

- 1 volo giornaliero per tutto l'anno , con partenza entro le 9,30.

2) Tra Bologna e Alghero:

La frequenza minima è la seguente:

- 1 volo li giornaliero per tutto l'anno, con partenza dopo le 19,30.

2.1. 6 - SULLA ROTTA ALGHERO-TORINO

a) frequenze minime e orari.

1) Tra Alghero e Torino :

La frequenza minima è la seguente:

- 1 volo giornaliero per tutto l'anno , con partenza entro le 9,30.

2) Tra Torino e Alghero :

La frequenza minima è la seguente:

- 1 volo li giornaliero per tutto l'anno, con partenza dopo le 19,30.

3. TIPOLOGIA DEGLI AEROMOBILI E SERVIZI A BORDO

Gli aeromobili utilizzati sulle tratte di cui al paragrafo 1.1. dovranno fornire una capacità minima rispettivamente di :

150 posti per le rotte	Cagliari- Firenze e viceversa,
	Cagliari- Napoli , e viceversa,
	Olbia- Verona e viceversa,
40 posti per la rotta	Cagliari-Palermo e viceversa,
70 posti per la rotta	Alghero- Bologna e viceversa,
	Alghero- Torino e viceversa .

Nell'ipotesi in cui il coefficiente di riempimento complessivo giornaliero dei voli previsti superi la misura dell'80%, al vettore che ha accettato gli oneri di servizio pubblico sulla rotta è consentito, previa autorizzazione della Regione Autonoma della Sardegna, incrementare l'offerta introducendo voli supplementari o utilizzando aeromobili di capienza superiore, fino al soddisfacimento della domanda, senza alcun onere per la Regione medesima. Rimane ferma la necessità da parte del vettore di disporre delle bande orarie per l'effettuazione di tali voli.

Nell'ipotesi in cui il coefficiente di riempimento complessivo giornaliero dei voli previsti sia inferiore alla misura del 50%, il vettore che ha accettato gli oneri di servizio pubblico sulla rotta potrà richiedere di essere autorizzato dalla Regione Autonoma della Sardegna, ad esercitare il traffico con aeromobili di capienza inferiore, senza diminuire il numero delle frequenze.

L'utilizzo di aeromobili con capacità superiore alla capacità minima richiesta su ciascuna rotta non comporterà alcun onere per la Regione Autonoma della Sardegna.

A bordo dovrà essere offerto gratuitamente un servizio di rinfresco.

4. VENDITA DEI POSTI, PRENOTAZIONI E LISTA D'ATTESA

4.1. – L'intera capacità di ciascun aeromobile utilizzato, anche se eccedente i limiti minimi sopra previsti, per ciascun volo, dovrà essere messa in vendita secondo il regime degli oneri, senza alcun contingentamento di posti per le categorie di passeggeri a cui spetta la tariffa agevolata. Ugualmente l'accettazione delle prenotazioni e gli inserimenti nelle liste d'attesa dovranno avvenire senza alcuna discriminazione nei confronti delle categorie di passeggeri agevolate previste dagli oneri di servizio.

4.2 - Eventuali pratiche volte ad aggirare surrettiziamente tale prescrizione, ed in specie il rifiuto di emettere biglietti a tariffa agevolata nonostante la disponibilità di posti sull'aeromobile, verranno considerate inadempimento grave del rispetto del regime onerato.

5. TARIFFE

5.1 - La struttura tariffaria per tutte le rotte interessate prevede:

- una tariffa onerata massima applicabile alle categorie di passeggeri indicate al paragrafo 5.7;
- una tariffa onerata massima applicabile a tutte le altre categorie di passeggeri;

Le tariffe onerate sono pertanto così articolate:

Tratta onerata	TARIFFA ONERATA AGEVOLATA MASSIMA per le categorie di cui al paragrafo 5.7	TARIFFA ONERATA MASSIMA applicabile a tutti i passeggeri non appartenenti alle categorie di cui al paragrafo 5.7
Cagliari-Firenze o viceversa	€ 54,00	€ 87,00
Cagliari- Napoli o viceversa	€ 54,00	€ 87,00
Cagliari-Palermo o viceversa	€ 54,00	€ 87,00
Olbia- Verona o viceversa	€ 54,00	€ 87,00
Alghero-Bologna o viceversa	€ 54,00	€ 87,00
Alghero-Torino o viceversa	€ 54,00	€ 87,00

5.2 - Le tariffe onerate indicate sopra sono comprensive di IVA e sono al netto delle tasse ed oneri aeroportuali Alle tariffe sopra indicate non è ammessa l'applicazione di alcun tipo di surcharge non previsto per legge, da parte del vettore accettante .

5.3 - I biglietti a tariffa onerata agevolata per le tratte soggette ad OSP sono privi di limitazioni, e ad essi non sarà applicabile alcuna restrizione. A tutti i biglietti non sarà applicata alcuna penale per cambio di data/ora/itinerario, né alcuna penale in caso di rimborso, salvo nei casi di "*no show*" .

5.4 –La distribuzione e la vendita dei biglietti per via telematica è completamente gratuita e non comporta alcun onere economico aggiuntivo per il passeggero.

5.5 – Le tariffe onerate massime verranno aggiornate secondo le seguenti scadenze e modalità:

- Ogni anno, entro il mese di febbraio, in misura corrispondente al tasso di inflazione dell'anno precedente calcolato sulla base dell'indice generale ISTAT/FOI dei prezzi al consumo.
- Ogni semestre, a partire dal 2° semestre 2011, in caso di variazione percentualmente superiore al 5% della media semestrale del costo del carburante, espresso in euro, rispetto al semestre precedente, le tariffe devono essere modificate percentualmente rispetto alla variazione rilevata, in proporzione all'incidenza del costo del carburante sul totale dei costi per ora di volo, che nel caso specifico si assume invariabilmente pari a: il 24% per la tipologia di aeromobili con capacità minima di 150 posti, il 15% per la tipologia di aeromobili con capacità minima di 70 posti ed il 14% per la tipologia di aeromobili con capacità minima di 40 posti.

Ai fini del calcolo della media semestrale del costo del carburante, sono soggette a rilevazioni le quotazioni mensili del Jet fuel FOB Mediterraneo relative ai periodi dicembre – maggio e giugno - novembre; per la conversione in euro si utilizzano i valori pubblicati dalla BCE.

La quotazione del jet fuel con cui è stato effettuato il dimensionamento del servizio è pari a 442,68 €/tonnellata metrica, valore risultante dalla media delle quotazioni del periodo maggio 2009 – aprile 2010 sottoposto a rilevazione e verrà, pertanto, utilizzato come riferimento per i successivi adeguamenti.

Gli eventuali aumenti/diminuzioni decorreranno rispettivamente dai mesi di agosto e febbraio.

5.6 - Agli adeguamenti di cui al paragrafo precedente provvede il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, mediante decreto direttoriale, sulla base di un'istruttoria congiunta dell'ENAC e della Regione. L'ENAC è incaricato di darne comunicazione ai vettori.

5.7 - Le tariffe onerate agevolate massime nella misura sopra specificata, dovranno essere obbligatoriamente applicate almeno:

- ai residenti in Sardegna;
- ai disabili;
- ai giovani dai 2 ai 21 anni;
- agli anziani al di sopra dei 70 anni;

- agli studenti universitari fino al compimento del 27° anno di età;

I bambini sotto i due anni viaggiano gratis se non occupano il posto a sedere.

5.8 -. Per i passeggeri barellati si applica al massimo:

- una tariffa pari al costo di quattro biglietti a tariffa agevolata, nel caso questi appartengano ad una delle categorie di cui al paragrafo 5.7;
- quattro biglietti a tariffa onerata negli altri casi.

5.9 – Il biglietto a tariffa onerata comprende, senza alcuna maggiorazione, il trasporto del bagaglio a mano del passeggero, nella misura e nei limiti consentiti dalle vigenti disposizioni, nonché del bagaglio consegnato, per un peso complessivo di Kg. 20 per ciascun passeggero**.**

6. CONTINUITÀ, REGOLARITÀ E PUNTUALITÀ DEI SERVIZI

6.1. Ai sensi dell'art. 16 par.2 del Regolamento (CE) n. 1008/2008 il vettore che accetta gli oneri deve garantire il servizio per un periodo di 12 mesi consecutivi e non può sospenderli.

6.2. Al fine di garantire la continuità, regolarità e puntualità dei voli, i vettori che accettano i presenti oneri di servizio pubblico si impegnano:

1) ad effettuare per ciascun anno il 98% dei voli previsti nei programmi operativi, con un margine massimo di cancellazioni pari al 2%;

2) a corrispondere alla Regione Sardegna a titolo di penale 3.000 euro per ogni volo cancellato eccedente la percentuale annua di cancellazioni del 2%;

3) a corrispondere alla Regione Sardegna, in caso di ritardo all'arrivo imputabile al vettore stesso e superiore a 60 minuti sull'orario schedulato, una penale nella misura di 20 euro per ogni passeggero imbarcato sul volo.

Fermo restando le penali di cui al precedenti punti 2) e 3), ai vettori sono comminabili, in aggiunta, le sanzioni per la violazione delle disposizioni comunitarie in tema di trasporto aereo, così come previste nella normativa dello Stato italiano;

6.3. Sono esclusi dall'applicazione delle su descritte regole i voli cancellati a causa di condizioni meteo, scioperi o eventi comunque collocati al di fuori della responsabilità e/o dal controllo del vettore.

7. SANZIONI

7.1. - I vettori che, pur avendo accettato gli oneri di servizio pubblico, non esercitino il servizio per i prescritti 12 mesi consecutivi, sono esclusi per i successivi 5 anni dall'accettazione degli oneri di servizio pubblico imposti sui collegamenti con la Regione Sardegna; a tali vettori sarà inoltre applicata una penale nella misura della cauzione versata ai sensi del paragrafo 1.4 lettera B).

7.2 - Nel caso di mancata ottemperanza all'obbligo di mettere a disposizione della Regione Sardegna il personale, la documentazione tecnica e contabile, la strumentazione e quant'altro si rendesse necessario ai fini dell'espletamento dell'attività di vigilanza e controllo del corretto adempimento, applicazione ed esecuzione delle disposizioni contenute nel presente decreto di imposizione, il "vettore" dovrà corrispondere alla Regione Sardegna una penale pari a € 2.500,00 per ciascun inadempimento sino ad un massimo di cinque inadempimenti. Dal sesto inadempimento la penale è fissata in € 5.000,00 per ciascun inadempimento.

7.3- Nel caso di riscontrata inosservanza delle disposizioni relative alla vendita dell'intera capacità dell'aeromobile secondo il regime degli oneri, nonché al diritto di tutti i passeggeri che viaggiano sulla rotta onerata all'applicazione della tariffa stabilita, senza l'applicazione di alcun tipo di sovrapprezzo non previsto per legge, il "vettore" dovrà corrispondere alla Regione Sardegna una penale pari a € 2.500,00 per ciascun biglietto venduto a tariffa maggiore di quella massima prevista nell'imposizione e sino ad un massimo di 5 biglietti. Dal sesto biglietto la penale è fissata in € 3.500,00 per ciascun biglietto.

7.4- Nel caso di riscontrata inosservanza delle modalità completamente gratuite di distribuzione e vendita dei biglietti, il "vettore" dovrà corrispondere alla Regione Sardegna una penale pari a € 1.000,00 a biglietto.

7.5 - L'ammontare delle penali di cui sopra non potrà in ogni caso eccedere l'importo della fideiussione, fermo restando che, superato detto limite, la Regione Automa della Sardegna avrà il diritto di escludere il vettore dall'esercizio delle rotte per il periodo di validità dei presenti oneri.

Le somme percepite saranno riallocate per le esigenze degli oneri di servizio pubblico della continuità territoriale del sistema aeroportuale sardo.

Le penali di cui al presente articolo sono cumulabili con le sanzioni previste, in tema di regime sanzionatorio, derivanti da regolamenti comunitari, da disposizioni normative e regolamentari nazionali.

7.6. - Al fine di garantire la puntuale osservanza dei presenti oneri da parte dei vettori accettanti, è istituito presso l'Assessorato ai Trasporti della Regione Autonoma della Sardegna il Comitato paritetico per il monitoraggio dell'attuazione degli oneri di servizio (d'ora in avanti Comitato), del quale fanno parte un componente nominato dall'Assessore Regionale dei Trasporti, uno dall'ENAC e uno per ciascun vettore esercente i collegamenti onerati.

7.7. - Il Comitato è presieduto dall'Assessore Regionale dei Trasporti e si riunisce di regola trimestralmente, salvo urgenze che verranno valutate dal Presidente e si avvale delle informazioni raccolte dalle Direzioni aeroportuali ENAC interessate, dalle Società di gestione aeroportuale, da singoli cittadini o da associazioni di

consumatori, in ordine all'applicazione dei presenti oneri. Il Comitato riscontra eventuali inosservanze agli obblighi imposti con i presenti oneri di servizio, le documenta e propone alla Regione l'adozione di misure per ripristinare la regolarità del servizio o irrogare le sanzioni del caso, suggerendone la tipologia e l'entità.

8. DECORRENZA E PERMAMENZA DEGLI ONERI DI SERVIZIO PUBBLICO

8.1 - Gli oneri di servizio pubblico disciplinati dalla presente imposizione diventano obbligatori dal 27 marzo 2011.

8.2 - La Regione Autonoma della Sardegna, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con l'ENAC , riesaminerà la necessità di mantenere l'imposizione degli oneri su una rotta , nonché il livello degli oneri imposti a ciascun vettore, quando un nuovo vettore inizia ad operare, o notifica la sua intenzione, di operare su tale rotta e , in ogni caso almeno una volta l'anno.

9. PRESENTAZIONE DELL'ACCETTAZIONE

9.1 – I vettori che intendono operare su una rotta onerata debbono presentare formale e integrale accettazione degli oneri di servizio pubblico alla Regione Sardegna, valida almeno per due consecutive stagioni di traffico.. Tale accettazione ed il programma operativo conforme a quanto previsto nell'imposizione degli oneri in termini di capacità, frequenze e orari dovranno essere presentati non oltre il sessantesimo giorno precedente l'inizio della stagione aeronautica IATA nella quale si intende operare.

In fase di prima applicazione, il termine di cui sopra è ridotto ai 30 giorni precedenti l'inizio della stagione aeronautica IATA "Summer" 2011.

11A00861

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2011-SON-013) Roma, 2011 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.
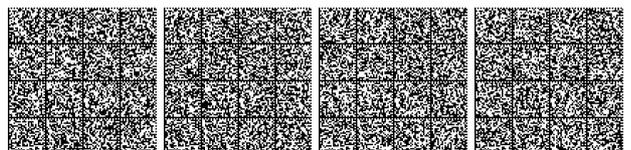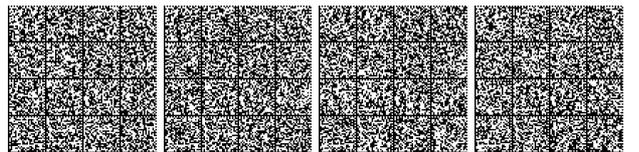
MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, via Principe Umberto 4, 00185 Roma - ☎ 06 85082147;**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sul sito www.ipzs.it, al collegamento rete di vendita (situato sul lato destro della pagina).**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Area Marketing e Vendite
Via Salaria, 1027
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: gestionegu@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.
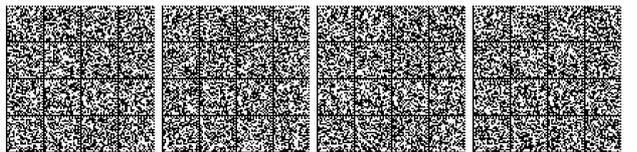
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2011 (salvo conguaglio)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:			
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€	**438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€	**239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:			
	*(di cui spese di spedizione € 132,57)**	- annuale	€	**309,00**
	*(di cui spese di spedizione € 66,28)**	- semestrale	€	**167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:			
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€	**68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€	**43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:			
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€	**168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€	**91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:			
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€	**65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€	**40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:			
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€	**167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€	**90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(di cui spese di spedizione € 383,93)*	- annuale	€	**819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€	**431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	*(di cui spese di spedizione € 264,45)**	- annuale	€	**682,00**
	*(di cui spese di spedizione € 132,22)**	- semestrale	€	**357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla ***Gazzetta Ufficiale*** - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2011.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
serie generale	€	1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€	1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€	6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

*(di cui spese di spedizione € 127,00)**	- annuale	€	**295,00**
*(di cui spese di spedizione € 73,20)**	- semestrale	€	**162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 39,40)**	- annuale	€	**85,00**
*(di cui spese di spedizione € 20,60)**	- semestrale	€	**53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€	**190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€	**180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€	18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.